

CAPITOLATO D'APPALTO
PER I CONTRATTI DI LAVORI
("CAL")

* * *

INDICE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1. AMBITO DI APPLICAZIONE – INTERPRETAZIONE	2
ART. 2. DOMICILIO DELLE PARTI E COMUNICAZIONI ALL' APPALTATORE ..	3
ART. 3. IMPEGNO DI RISERVATEZZA – PROPRIETA' DEI DOCUMENTI	3
ART. 4. PUBBLICITA'	5
ART. 5. SICUREZZA	5
ART. 6. AMBIENTE	8
ART. 7. TUTELA DEL LAVORO	11
ART. 8. CESSIONE DEI CREDITI	13
ART. 9. MODIFICHE SOGGETTIVE	14
ART. 10. SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE	14
ART. 11. GESTIONE DEL CONTRATTO D' APPALTO	14
ART. 12. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	15
ART. 13. RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA - CODICE ETICO - PRIVACY 17	
ART. 14. FORMA E IMPORTO DELL' APPALTO	21
ART. 15. PAGAMENTI	23
ART. 16. GARANZIE	26
ART. 17. COPERTURE ASSICURATIVE	30
ART. 18. VARIANTI	34
ART. 19. NUOVI PREZZI	39
ART. 20. INCEDIBILITA' CONTRATTO D' APPALTO - SUBAPPALTO	40
ART. 21. TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PROROGHE	43
ART. 22. CONSEGNA DEI LAVORI – INIZIO DELLE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE	44
ART. 23. GESTIONE DEL CANTIERE - COMPITI E POTERI DELLA DL	46
ART. 24. AREE DI DEPOSITO E DI CANTIERE – AREE FERROVIARIE	48
ART. 25. PROGETTAZIONE DI DETTAGLIO E DI CANTIERE	49
ART. 26. SOTTOSERVIZI	50
ART. 27. PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DEI LAVORI	52
ART. 28. CONTROLLO COSTI E TEMPI DELL' APPALTO	53
ART. 29. SOSPENSIONE DI LAVORI	56
ART. 30. CAUSE DI FORZA MAGGIORE	59
ART. 31. INTERFERENZE CON L'ESERCIZIO FERROVIARIO E PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI	60
ART. 32. PIANO DELLA QUALITA'	69
ART. 33. MATERIALI E APPARECCHIATURE	71
ART. 34. PROVE, CAMPIONATURE, COLLAUDI MATERIALI E IMPIANTI	74
ART. 35. COLLAUDO STATICO	81
ART. 36. DEPOSITO FIDUCIARIO	81
ART. 37. MATERIALI RECUPERATI NEL CORSO DEI LAVORI	82

ART. 38. ELABORATI “AS BUILT” E CERTIFICAZIONI	83
ART. 39. ULTIMAZIONE DEI LAVORI	83
ART. 40. SAL FINALE - CONTO FINALE - RATA DI SALDO	84
ART. 41. PENALI	85
ART. 42. CONSEGNA PROVVISORIA DELL’OPERA	88
ART. 43. MANUTENZIONE DELLE OPERE	89
ART. 44. COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO	90
ART. 45. RESPONSABILITA’ DELL’ APPALTATORE	93
ART. 46. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO D’ APPALTO	96
ART. 47. ULTIMAZIONE DEI LAVORI CONTRATTUALI A SEGUITO DELLA RISOLUZIONE	100
ART. 48. RECESSO	101
ART. 49. RISERVE DELL’ APPALTATORE	101
ART. 50. TRANSAZIONE - ACCORDO BONARIO	103
ART. 51. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	104

* * *

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

* * *

ART. 1. AMBITO DI APPLICAZIONE – INTERPRETAZIONE

Il presente capitolato d’appalto per i contratti di lavori (di seguito “**CAL**”) disciplina l’esecuzione dei contratti d’appalto di lavori affidati da Ferrovienord, anche se estranei all’ambito di applicazione della disciplina comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici.

Pertanto, ferma l’applicazione delle norme dettate per l’esecuzione dei contratti d’appalto di lavori nei settori speciali dal D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, come di volta in volta modificato e/o integrato (di seguito “**Codice Appalti**”), in tali rapporti contrattuali trovano applicazione, nel seguente ordine: le disposizioni di natura specifica contenute nel contratto d’appalto relativo allo specifico lavoro (di seguito anche “**Contratto d’Appalto**”), le disposizioni del CAL, le altre disposizioni di legge e regolamentari, nonché le disposizioni stabilite in materia dal codice civile (di seguito anche “**Cod. Civ.**”).

Per ciò che concerne l’interpretazione del presente CAL, così come di tutte le disposizioni

contrattuali, si seguono le norme e i criteri del codice civile.

Le disposizioni di cui al presente CAL devono intendersi sostituite, modificate o abrogate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni imperative, legislative o regolamentari.

ART. 2. DOMICILIO DELLE PARTI E COMUNICAZIONI

ALL'APPALTATORE

Agli effetti contrattuali e giudiziari, il domicilio legale delle parti, salva diversa elezione stabilita nel Contratto d'Appalto, si intende elettivamente fissata per la Committente e per l'Appaltatore, come definiti nel Contratto d'Appalto (e di seguito congiuntamente anche "**Parti**"), presso la loro sede legale.

Non saranno opponibili al Committente variazioni al predetto domicilio, così come ai dati fiscali comunicati nel Contratto d'Appalto, se non comunicati per iscritto al direttore lavori nominato dalla Committente ai sensi del successivo art. 11.1 (di seguito il "**Direttore Lavori**").

Le comunicazioni tra la Committente e l'Appaltatore saranno regolate da apposito Verbale delle procedure di rapporto, come definito nel successivo art. 23.1, da stipularsi tra le Parti dopo la stipula del Contratto d'Appalto.

ART. 3. IMPEGNO DI RISERVATEZZA – PROPRIETA' DEI DOCUMENTI

3.1. Impegno di riservatezza

L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti alla esecuzione del Contratto d'Appalto, i documenti e le informazioni, anche tecniche, relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, fatti, atti e programmi della Committente ovvero delle altre Società del Gruppo FNM, ovvero di

terzi, che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui l'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del Contratto d'Appalto.

L'obbligo di riservatezza è assoluto e vincolante non solo per tutta la durata dell'esecuzione del Contratto d'Appalto ma anche successivamente, sino a che i documenti e le informazioni delle quali l'Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

L'Appaltatore è responsabile nei confronti della Committente dell'osservanza del predetto obbligo da parte dei propri ausiliari, dipendenti, consulenti, subappaltatori, subcontraenti, nonché degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, per la medesima durata di cui al precedente capoverso del presente articolo.

È fatto divieto all'Appaltatore di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sui lavori che l'Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiuto, senza prima avere ottenuto il benestare scritto della Committente. È inoltre fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi, disegni, schemi, profili o planimetrie che appartengano al Committente, ovvero a società appartenenti al gruppo di cui essa fa parte, ovvero a terzi verso i quali la Committente o altra società del gruppo siano vincolati ad obblighi di riservatezza, senza prima avere ottenuto benestare scritto, fatta eccezione per le necessità derivanti dall'esecuzione del Contratto d'Appalto.

3.2. Proprietà dei documenti

Tutti gli studi, disegni, specifiche, calcoli, documenti, elaborati progettuali nessuno escluso e compresi tutti i documenti di base e tutti i dettagli predisposti dall'Appaltatore nell'ambito delle prestazioni allo stesso affidate, ivi compresi quelli attinenti il settore informatico, rimangono di proprietà della Committente, la quale potrà utilizzarli anche per la realizzazione di opere ed impianti diversi da quelli in funzione dei quali essi sono stati elaborati.

3.3. Brevetti

L'Appaltatore si impegna a tenere la Committente sollevata e indenne da qualsiasi responsabilità per il caso che siano impiegati metodi costruttivi brevettati o in corso di brevetto.

Nel caso di pretese avanzate da terzi su tali metodi costruttivi che, a insindacabile giudizio della Committente, appaiano manifestamente fondate, quest'ultima si riserva la facoltà di risolvere di diritto il Contratto d'Appalto *ex art. 1456 Cod. Civ.* nonché *ex art. 46.2* del presente CAL.

ART. 4. PUBBLICITA'

Sono riservati al Committente i diritti dello sfruttamento pubblicitario dei cantieri di lavoro, delle relative recinzioni e di qualunque altro impianto provvisorio adatto allo scopo, che l'Appaltatore costruisca su aree di proprietà ferroviaria per l'esecuzione dei lavori, con divieto all'Appaltatore di fare o di concedere a terzi avvisi pubblicitari su detti cantieri, recinzioni ed impianti.

Le affissioni pubblicitarie sono stabilite ad insindacabile giudizio della Committente senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni né avanzare pretese di sorta ad alcun titolo.

ART. 5. SICUREZZA

5.1. Principi generali

In relazione alla natura dell'appalto e alle condizioni ambientali in cui si eseguono i lavori, l'Appaltatore deve ottemperare a tutte le vigenti norme di legge e regolamentari in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di cui al D. Lgs 81/2008, come di volta in volta modificato e/o integrato.

L'Appaltatore è tenuto altresì ad ottemperare alle prescrizioni di cui alle "*Norme per il servizio del personale di Linea di Ferrovienord*", allegate al Contratto d'Appalto nonché

alle relative disposizioni ed istruzioni impartite dalla Committente.

Pertanto, sarà a suo completo carico ogni onere derivante dalla mancata o non corretta esecuzione di tali adempimenti.

Saranno parimenti a suo carico, le conseguenze dei ritardi derivanti da eventuali sospensioni dell'attività prescritte dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (di seguito "CSE") a fronte di inadempienze dell'Appaltatore alla predetta normativa.

Fermi restando gli obblighi di cooperazione e coordinamento gravanti sul Committente ai sensi della vigente legislazione, ai fini della redazione, applicazione e adeguamento del proprio documento di valutazione dei rischi e dei propri piani di sicurezza, l'Appaltatore deve attivarsi per acquisire ogni informazione e notizie relativa ai rischi specifici connessi alle attività ferroviarie.

5.2. Prescrizioni specifiche

Il piano di sicurezza e di coordinamento (di seguito anche "PSC"), unitamente al fascicolo dell'opera, è fornito dalla Committente ed allegato al Contratto d'Appalto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, come di volta in volta modificato e integrato.

Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque almeno 15 giorni prima della consegna dei lavori, l'appaltatore redige e consegna alla Committente e al CSE:

- a) eventuali proposte integrative del PSC;
- b) un piano operativo di sicurezza (di seguito anche "POS") per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC. Tali eventuali proposte verranno esaminate dalla Committente in contraddittorio con l'Appaltatore e successivamente inserite nel PSC.

Prima dell'apertura del cantiere il PSC, integrato con le varianti proposte, deve essere formalmente accettato dall'Appaltatore il quale da quel momento si obbliga a darne corretta

e puntuale esecuzione.

La mancata trasmissione nei termini previsti della documentazione indicata nel precedente capoverso comporterà l'impossibilità di iniziare le lavorazioni e l'addebito in capo all'Appaltatore di ogni onere e penale ove ne consegua il mancato rispetto del termine di ultimazione dei lavori.

In presenza di varianti, opere aggiuntive, modifiche tecniche alle opere in corso, l'Appaltatore dovrà aggiornare il POS e trasmetterlo al CSE almeno 15 giorni prima dell'inizio delle relative lavorazioni.

La mancata trasmissione degli aggiornamenti nei termini previsti comporterà l'impossibilità di procedere con le lavorazioni, e l'addebito in capo all'Appaltatore di ogni onere e penale come previsto all'art. 5.3 nonché all'art. 41.2. del presente CAL.

L'Appaltatore è tenuto a informare immediatamente il CSE della presenza in cantiere degli enti di vigilanza nonché a trasmettergli copia di eventuali provvedimenti/verbali emessi, in relazione alle attività dei cantieri oggetto dell'Appalto, entro il giorno successivo al ricevimento degli stessi. Qualora non vi provveda, l'Appaltatore incorrerà nella penale di cui al successivo art. 41.2.

5.3. Verifiche della Committente

La Committente si riserva la facoltà in ogni momento di effettuare, a mezzo del CSE, tutti gli accertamenti che riterrà opportuni per assicurarsi che, da parte dell'Appaltatore, siano rigorosamente osservate le prescrizioni di cui al precedente art. 5.2.

In caso di reiterate e rilevanti inosservanze delle misure di sicurezza la Committente può sospendere i lavori fino all'eliminazione dell'inosservanza rilevata nonché applicare le penali previste dal successivo art. 41.2. Per tali eventuali sospensioni non verranno in alcun caso accordate proroghe al termine di ultimazione dei lavori.

5.4. Risoluzione di diritto del Contratto d'Appalto.

Le gravi o ripetute violazioni da parte dell'Appaltatore alle norme di sicurezza di cui al presente articolo, così come di tutte le prescrizioni di cui al D. Lgs 81/2008, come di volta in volta modificate e/o integrate, costituiscono causa di risoluzione di diritto del Contratto d'Appalto ex art. 1456 Cod. Civ. nonché ex art. 46.2 del presente CAL.

ART. 6. AMBIENTE

6.1. Principi generali

In relazione alla natura dell'appalto e alle condizioni ambientali in cui si eseguono i lavori, l'Appaltatore deve ottemperare a tutte le vigenti norme di legge e regolamentari in materia di ambiente, di protezione acustica dei cantieri, di gestione dei rifiuti, di inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque ed in generale ad ogni norma e prescrizione di legge o regolamento emanato o emanando che possa applicarsi al cantiere.

L'Appaltatore è tenuto altresì ad ottemperare alle prescrizioni di cui alle *"Istruzioni Operative - Gestione degli impatti ambientali nei Cantieri"*, allegata al Contratto d'Appalto, nonché alle relative disposizioni ed istruzioni impartite dalla Committente.

L'Appaltatore è altresì garante nei confronti della Committente del pieno rispetto dei medesimi obblighi di legge, regolamentari e contrattuali in materia di ambiente da parte dei subappaltatori, fornitori e, più in generale, dei suoi subcontraenti. L'Appaltatore, pertanto, è tenuto a prevedere tali obbligazioni nei subcontratti e a verificare il pieno adempimento da parte degli stessi in relazione alle attività loro affidate ed agli aspetti ambientali significativi sottesi alle stesse.

Sarà a completo carico dell'Appaltatore ogni onere derivante dalla mancata o non corretta esecuzione di tali adempimenti.

6.2. Prescrizioni specifiche

Al fine di garantire il rispetto della normativa ambientale di cui al precedente art. 6.1.,

L'Appaltatore si obbliga a predisporre ed attuare, per tutta la durata dei lavori, un sistema di gestione ambientale delle attività di cantiere esteso a tutti i siti in cui si svolgono le attività affidate, secondo i requisiti della norma UNI EN ISO 14001, nonché secondo le "Istruzioni Operative - Gestione degli Impatti Ambientali nei Cantieri" allegate al Contratto d'Appalto (di seguito il "**Sistema di Gestione Ambientale**").

L'applicazione del Sistema di Gestione Ambientale sarà oggetto di verifica da parte del Direttore Lavori; gli esiti delle verifiche saranno trasmessi all'Appaltatore che dovrà recepirli secondo i tempi e le modalità che gli saranno impartite dal Direttore Lavori.

La documentazione del Sistema di Gestione Ambientale dovrà essere aggiornata e/o integrata in corso d'opera in coerenza con lo sviluppo degli elaborati di dettaglio e con i programmi delle lavorazioni e ogni qualvolta modifiche inerenti al progetto o diverse modalità realizzative lo rendessero necessario. Tutta la documentazione suddetta dovrà essere trasmessa nuovamente al Direttore Lavori per le attività di verifica di cui sopra.

L'Appaltatore, a richiesta del Direttore Lavori, dovrà essere disponibile a migliorare i dispositivi atti alla riduzione dell'impatto ambientale dei cantieri.

6.3. Smaltimento rifiuti, terre e rocce da scavo

Con particolare riferimento alla normativa di cui al D.Lgs. n. 152/2006, come di volta in volta modificato e/o integrato, l'Appaltatore deve intendersi identificato - ai sensi dell'art. 183 - anche come "*produttore*" e "*detentore*" ai fini dell'applicazione delle relative norme.

Con riferimento alla normativa di cui al D.P.R. n. 120/2017, come di volta in volta modificato e/o integrato, l'Appaltatore deve intendersi identificato - ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. p), q), r) - come «*proponente*», «*esecutore*», «*produttore*» ai fini dell'applicazione delle relative norme.

Tutte le prestazioni e gli oneri connessi con quanto fa carico all'Appaltatore ai sensi della presente disposizione nonché alla normativa vigente si intendono compensate con i

corrispettivi contrattuali.

In particolare, nulla sarà dovuto all'Appaltatore per lo smaltimento come rifiuto dei materiali non compatibili con il riutilizzo interno o esterno ai siti di cantiere.

La Committente si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento tutti gli accertamenti che riterrà opportuni per assicurarsi che, da parte dell'Appaltatore, siano rigorosamente osservate le prescrizioni di cui al precedente art. 6.2. e a risolvere di diritto il Contratto d'Appalto, in caso di riscontrate violazioni, ex art. 1456 Cod. Civ. nonché ex art. 46.2 del presente CAL.

6.4. Verifiche della Committente

La Committente si riserva la facoltà in ogni momento di effettuare tutti gli accertamenti che riterrà opportuni per assicurarsi che, da parte dell'Appaltatore, siano rigorosamente osservate le prescrizioni di cui ai commi precedenti.

L'Appaltatore è responsabile di ogni negativa conseguenza sullo sviluppo dei lavori derivante dal mancato rispetto di normative e/o prescrizioni ambientali e sarà a suo carico, oltre all'onere di tempestiva risoluzione delle carenze e/o difformità, ogni eventuale sanzione per le stesse irrogata dalle competenti autorità.

Saranno parimenti a suo carico, le conseguenze dei ritardi derivanti da eventuali sospensioni dell'attività prescritte dalla Committente a fronte di inadempienze dell'Appaltatore nel rispetto della normativa ambientale e delle istruzioni operative emanate dalla Committente.

In caso di reiterate e rilevanti inosservanze della normativa ambientale la Committente può sospendere i lavori fino all'eliminazione dell'inosservanza rilevata nonché applicare le penali previste dal successivo art. 41.2. Per tali eventuali sospensioni non verranno in alcun caso accordate proroghe al termine di ultimazione dei lavori.

6.5. Risoluzione di diritto del Contratto d'Appalto

Le gravi o ripetute violazioni da parte dell'Appaltatore alla normativa ambientale e/o alle

istruzioni operative emesse dalla Committente, costituiscono causa di risoluzione di diritto del Contratto d'Appalto *ex art. 1456 Cod. Civ.* nonché *ex art. 46.2 del presente CAL*.

ART. 7. TUTELA DEL LAVORO

7.1. Principi generali

Per l'assunzione della manodopera occorrente per l'espletamento del Contratto d'Appalto, l'Appaltatore è tenuto ad osservare le vigenti norme che disciplinano la domanda e l'offerta di lavoro.

L'Appaltatore è altresì tenuto ad osservare integralmente, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto dell'appalto e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni e da quelli stipulati tra le parti sociali firmatarie comparativamente più rappresentative, oltre alle leggi e i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, contribuzione e assistenza e retribuzione dei lavoratori.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Appaltatore è altresì obbligato ad adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie in conformità alle leggi, ai regolamenti e alle norme in vigore. In particolare, l'Appaltatore e gli altri soggetti esecutori sono tenuti, nell'ambito della provincia di esecuzione dei lavori, ad aprire una posizione Inps, Inail e Cassa Edile e un registro degli infortuni relativi ai cantieri per l'esecuzione del Contratto d'Appalto.

L'Appaltatore trasmette, salvo diversa previsione normativa, al Direttore Lavori prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e antinfortunistici.

7.2. Prescrizioni specifiche

L'Appaltatore è altresì tenuto a fornire alla Committente:

- una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica,
- una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti,
- un elenco del personale distaccato, le relative comunicazioni di distacco e copia del libro matricola unico dell'impresa distaccante,
- un elenco del personale con contratto di lavori di somministrazione, comprensivo delle specifiche contrattuali,
- un elenco del personale con altri tipi di contratto che sia chiamato a qualsiasi titolo ad operare in cantiere,
- copia della documentazione prevista all'allegato XVII del D. Lgs n. 81/2008, come di volta in volta modificato e/o integrato, relativa a tutti i soggetti esecutori.

Detti elenchi dovranno essere tenuti a disposizione e aggiornati mensilmente.

L'Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori, sono inoltre tenuti a trasmettere alla Committente la certificazione di regolarità contributiva in corso di validità prima dell'inizio dei lavori.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare al CSE l'ingresso di nuove imprese esecutrici, lavoratori autonomi e altri soggetti terzi coinvolti a vario titolo nell'esecuzione dei lavori, ad effettuare il coordinamento con le relative attività rispetto al cantiere oggetto dell'Appalto ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs n. 81/2008, come di volta in volta modificato e/o integrato, dandone evidenza al CSE mediante la trasmissione, prima dell'inizio delle attività di cantiere dei predetti soggetti, della documentazione attestante l'attività di coordinamento.

7.3. Gestione delle emergenze

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere al CSE, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori, un documento per la gestione delle emergenze in cantiere denominato "*Piano di emergenza, Evacuazione e Pronto Soccorso*", redatto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, come di volta in volta modificato e/o integrato. Tale piano dovrà essere costantemente aggiornato con l'evoluzione dei lavori e del cantiere.

L'Appaltatore è tenuto alla immediata comunicazione al Direttore Lavori e al CSE dei lavori di ogni infortunio e/o incidente avvenuto in cantiere e alla successiva documentazione medica accompagnata da una relazione sull'accaduto.

L'Appaltatore è altresì tenuto a comunicare al CSE entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese i dati degli infortuni occorsi nel mese precedente ai propri dipendenti e a quelli degli altri soggetti esecutori, accompagnati dai dati necessari alla loro elaborazione come previsto dal PSC.

Il mancato rispetto di ciascuno dei termini previsti nel presente art. 7.3. comporterà l'applicazione delle penali previste al successivo art. 41.2.

7.4. Verifiche della Committente

La Committente si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento tutti gli accertamenti che riterrà opportuni per assicurarsi che, da parte dell'Appaltatore, siano rigorosamente osservate le prescrizioni di cui presente art. 7.

7.5. Risoluzione di diritto del Contratto d'Appalto

In caso di gravi e ripetute violazioni alla normativa in materia di tutela del lavoro, Ferrovienord si riserva il diritto di risolvere di diritto il Contratto d'Appalto *ex art. 1456* Cod. Civ. nonché *ex art. 46.2* del presente CAL.

ART. 8. CESSIONE DEI CREDITI

Salvo che sia espressamente vietato dal Contratto d'Appalto, i crediti derivanti dai contratti

d'appalto stipulati dalla Committente possono formare oggetto di cessione.

Alla cessione dei crediti si applicano le disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, del Codice Appalti.

La Committente si riserva la facoltà di accettare la cessione.

ART. 9. MODIFICHE SOGGETTIVE

Al di fuori delle ipotesi previste dal Codice Appalti, qualsiasi modificazione soggettiva dell'Appaltatore è vietata e comporterà la risoluzione di diritto del Contratto d'Appalto ex art. 1456 Cod. Civ. nonché ex art. 46.2 del presente CAL.

ART. 10. SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE

Le spese di scritturazione e perfezionamento del Contratto d'Appalto, con i rispettivi allegati, comprese quelle per le copie occorrenti ad adempiere agli obblighi di legge e i bolli, o inerenti allo svolgimento dell'appalto, saranno a carico dell'Appaltatore.

Saranno analogamente a carico dell'Appaltatore le spese per eventuali altre scritture anche contabili (quali, a titolo esemplificativo, stati avanzamento lavori, verbali, certificati, disegni di progetto) collegate con lo svolgimento dell'appalto.

I tributi fiscali inerenti e conseguenti al Contratto d'Appalto, esclusi quelli di perfezionamento (bolli, registro) di cui al primo capoverso del presente articolo a carico dell'Appaltatore, saranno attribuiti alle Parti secondo la legge.

ART. 11. GESTIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO

11.1. I rappresentanti della Committente

La gestione dell'appalto è svolta dalla Committente che indicherà i nominativi dei tecnici costituenti l'ufficio del Direttore Lavori.

Tutti i contatti, le relazioni, la consegna dei documenti, gli ordini di servizio e le richieste, dovranno avvenire solo ed esclusivamente tramite il Direttore Lavori ed il rappresentante dell'Appaltatore di cui al successivo art. 11.2.

La Committente, antecedentemente alla stipula del Contratto d'Appalto, nomina il responsabile del procedimento (di seguito il “**Responsabile del Procedimento**”).

Direttore Lavori e Responsabile del Procedimento svolgono i compiti e si assumono le responsabilità previste dal Codice Appalti.

11.2. Il rappresentante dell'Appaltatore

L'Appaltatore dovrà provvedere a organizzare la propria struttura e le proprie attività al fine di garantire il coordinamento tecnico e amministrativo al proprio interno e con la Direzione Lavori, con il CSE e con la Committente.

Allo scopo, contestualmente alla consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà individuare un proprio rappresentante, con funzione di direttore di cantiere (di seguito il “**Direttore di Cantiere**”), ed almeno un suo sostituto (uno di questi dovrà risultare costantemente reperibile negli orari dei lavori), che saranno gli unici referenti dell'Appaltatore abilitati a intrattenere rapporti con la Direzione Lavori e la Committente.

Il nominativo e i compiti di tale soggetto saranno individuati nel Verbale delle procedure di rapporto di cui al successivo art. 23.1.

ART. 12. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, l'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010, come di volta in volta modificata e/o integrata, che dichiara di conoscere esattamente.

L'Appaltatore è tenuto altresì:

- ✓ a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al

comma 1, art. 3, Legge n. 136/2010, come di volta in volta modificato e/o integrato, entro sette giorni dalla loro accensione o, in caso di conti già esistenti, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica;

- ✓ a comunicare entro lo stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- ✓ a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- ✓ ad indicare nei documenti fiscali e di contabilità il codice identificativo di gara (di seguito “**CIG**”) e – ove previsto - il codice unico di progetto (di seguito “**CUP**”).

Il Contratto d’Appalto si risolve di diritto ai sensi dell’art. 3, comma 9 *bis*, Legge n. 136/2010 in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché *ex art.* 46.2 del presente CAL.

L’Appaltatore è tenuto - a pena di nullità assoluta del Contratto d’Appalto - ad inserire e far inserire negli eventuali contratti di subappalto e in tutti gli altri subcontratti stipulati nell’ambito della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 dell’art. 3 Legge n. 136/2010 un’apposita clausola con la quale il subappaltatore e/o ciascun subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi previsti nella citata Legge n. 136/2010, come di volta in volta modificata e/o integrata.

L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo deve informare immediatamente la Committente e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Committente.

ART. 13. RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA – POLITICA

ANTICORRUZIONE – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

13.1. Osservanza del D. Lgs. n. 231/2001, del Modello di organizzazione gestione e controllo, del Codice Etico e di Comportamento e della Politica Anticorruzione

Con la sottoscrizione del Contratto d'Appalto, l'Appaltatore dichiara:

- 1) di essere a conoscenza del Decreto Legislativo n. 231/01, come di volta in volta modificato e/o integrato, (“**Decreto 231**”), del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto 231 (“**Modello 231**”), del Codice Etico e di Comportamento (“**Codice Etico**”) e della Politica Anticorruzione FNM (“**Politica Anticorruzione**”) adottati dalla Committente così come pubblicati sul sito internet della stessa;
- 2) di aver compreso il contenuto del Modello 231, del Codice Etico e della Politica Anticorruzione;
- 3) di impegnarsi (anche per conto delle società controllate, partecipate e/o collegate, e subcontraenti, nonché dei loro dipendenti, soci, amministratori, fornitori, agenti, consulenti, collaboratori e ausiliari) a non porre in essere alcuna condotta che violi il contenuto del Decreto 231, Modello 231, del Codice Etico e della Politica Anticorruzione;
- 4) di essere a conoscenza che il Decreto 231, il Modello 231, il Codice Etico e la Politica Anticorruzione proibiscono il compimento di qualsivoglia tipo e forma di atto corruttivo; in particolare, di impegnarsi a non compiere alcun atto corruttivo direttamente o indirettamente utilizzando pagamenti o “cose di valore” così come definiti nella Politica Anticorruzione;

- 5) di non aver mai effettuato pagamenti per fini corruttivi e di non aver mai proposto, promesso o consegnato direttamente o indirettamente “cose di valore” - così come definite nella Politica Anticorruzione;
- 6) di non essere mai stato condannato in procedimenti penali concernenti i reati contemplati nel Decreto 231 e di non avere procedimenti giudiziari in corso, impegnandosi altresì ad informare senza indugio la Committente di ogni eventuale proprio coinvolgimento o di propri Manager (come definiti nella Politica Anticorruzione), in qualità di indagati o imputati in procedimenti inerenti il Decreto 231;
- 7) di non aver mai riportato condanne per la violazione di norme contro la corruzione e di non avere procedimenti giudiziari in corso, impegnandosi altresì ad informare senza indugio la Committente di ogni eventuale proprio coinvolgimento o di propri Manager (come definiti nella Politica Anticorruzione) in qualità di indagati o imputati in procedimenti penali concernenti reati di corruzione o altri reati rilevanti ai sensi della normativa antimafia;
- 8) di impegnarsi a comunicare immediatamente all'indirizzo email dell'organismo di vigilanza della Committente riportato nel Modello 231 della medesima di qualunque fatto di cui dovesse venire a conoscenza, posto in essere in violazione del Decreto 231, del Modello 231, del Codice Etico e della Politica Anticorruzione, obbligandosi a fornire qualsivoglia informazione e documentazione richiesta dalla predetta Società;
- 9) di impegnarsi ad inserire nei contratti con i propri sub-contrattenti specifiche clausole attraverso le quali i sub-contrattenti dichiarano di aver preso visione e conoscere il Modello 231, il Codice Etico e la Politica Anticorruzione e di obbligarsi al rispetto degli stessi;
- 10) di impegnarsi a denunciare alle autorità giudiziarie o agli organi di polizia giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di

prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione.

L'Appaltatore prende atto che qualsivoglia violazione del Decreto 231, del Modello 231, del Codice Etico e della Politica Anticorruzione, nonché degli impegni assunti con il presente art. 13.1 è considerata quale inadempimento degli obblighi contrattuali e che pertanto potrà comportare la risoluzione di diritto del Contratto d'Appalto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. e ai sensi dell'art. 46.2 del presente CAL.

13.2. Trattamento dei dati personali

L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento del Contratto sono anche dati personali e, come tali, sono soggetti al Regolamento generale (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati ("**Regolamento**"), al Codice per la protezione dei dati personali, D. Lgs. n. 196/2003, come di volta in volta modificato e/o integrato ("**Codice Privacy**"), alle leggi e ai regolamenti in materia di privacy, nonché ai provvedimenti emanati ed emanandi dall'autorità di controllo ("**Garante Privacy**").

L'Appaltatore si impegna a trattare i dati personali forniti in esecuzione del Contratto di Appalto in conformità e nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento, dal Codice Privacy, dalle leggi e regolamenti in materia di privacy, nonché dal Garante Privacy.

L'Appaltatore è responsabile della piena osservanza da parte dei propri ausiliari, dipendenti e consulenti, nonché dei propri eventuali subappaltatori e degli ausiliari, dipendenti e consulenti di questi ultimi, del rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento, dal Codice Privacy, dalle leggi e regolamenti in materia di privacy, nonché dal Garante Privacy.

L'Appaltatore, nell'esecuzione del Contratto d'Appalto, dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni: i) trattare i dati nel perseguimento delle sole finalità connesse all'esecuzione delle obbligazioni di cui al Contratto d'Appalto, ii) non comunicare a terzi e non diffondere, al di fuori delle ipotesi di cui al Contratto d'Appalto o di quelle previste dalla legge, i dati personali oggetto di trattamento, iii) garantire che i soggetti che operano sotto la propria autorità aventi accesso ai dati personali – autorizzati al trattamento - abbiano un obbligo legale di riservatezza, iv) fornire agli autorizzati al trattamento le opportune istruzioni in ordine alle modalità di trattamento dei dati personali curando affinché operino in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari; v) aver cura che i dati siano trattati per i soli fini connessi all'esecuzione delle obbligazioni di cui al Contratto d'Appalto nel rispetto delle proprie misure tecniche e organizzative adottate per garantire il livello di sicurezza adeguato al rischio; vi) conservare i dati trattati in esecuzione del Contratto d'Appalto per 5 anni a partire dalla data di aggiudicazione dell'appalto ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza (cfr. art. 99, comma 4, del Codice Appalti); vii) garantire l'esercizio dei diritti spettanti agli interessati in forza degli articoli 7 del Codice Privacy nonché dei diritti di cui agli artt. 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22 e 77 del Regolamento; comunicare alla Committente, senza ingiustificato ritardo, ogni violazione della sicurezza dei dati personali trattati nell'esecuzione del Contratto d'Appalto, unitamente a tutte le informazioni rilevanti per la documentazione ed il report della violazione, ovvero: la descrizione della natura della violazione della sicurezza dei dati personali, ivi compresi la categoria di dato, il numero approssimativo delle parti interessate ed il numero approssimativo dei registri di trattamento violati; la descrizione delle possibili conseguenze delle violazioni dei dati personali, la descrizione delle misure adottate o le misure proposte per porre rimedio alla violazione dei dati personali.

I Titolari del trattamento sono, rispettivamente, la Committente e l'Appaltatore, le cui sedi legali saranno indicate nell'epigrafe del Contratto d'Appalto; l'Appaltatore dovrà comunicare alla Committente, senza ritardo, i dati di contatto del responsabile per la protezione dei dati, se nominato.

Nel caso in cui il Contratto d'Appalto preveda che l'Appaltatore tratti, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, dati personali per conto della Committente, l'Appaltatore si impegna a sottoscrivere con la stessa apposito atto di nomina a responsabile del trattamento secondo lo schema allegato ("**Allegato A**"), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente CAL.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui al presente articolo e/o delle obbligazioni assunte ai sensi dell'Allegato A, la Committente avrà facoltà di risolvere di diritto il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Cod. Civ. nonché dell'art. 46.2 del presente CAL.

* * *

CAPO II

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO D'APPALTO

* * *

ART. 14. FORMA E IMPORTO DELL'APPALTO

Il corrispettivo del Contratto d'Appalto di lavori è, di norma, stabilito a corpo. Con specifica disposizione contrattuale, il corrispettivo può essere stabilito parte a misura e parte a corpo ovvero solo a misura.

14.1. Corrispettivo a corpo

Il prezzo a corpo compensa tutti gli oneri, diretti e indiretti, nessuno e escluso, che

l'Appaltatore dovrà sostenere per consegnare le opere oggetto del Contratto d'Appalto compiute a regola d'arte e perfettamente idonee all'uso cui sono destinate, in conformità al progetto esecutivo allegato al Contratto d'Appalto (di seguito "**Progetto Esecutivo**").

Il prezzo a corpo compensa inoltre ogni eventuale variazione o aggiunta che si rendesse necessaria in sede sia di sviluppo del progetto di dettaglio da parte dell'Appaltatore, sia di esecuzione delle forniture in opera, per dare i lavori perfettamente compiuti a regola d'arte.

Il suddetto prezzo a corpo compensa tutti gli oneri e costi, diretti e indiretti, derivanti dall'esecuzione dei lavori, ivi inclusi durante l'esercizio ferroviario e quindi da tutte le conseguenti restrizioni di tempo e di luogo, previste o no, ordinate dalla Committente o da soggetti titolari. Il corrispettivo a corpo compensa altresì il lavoro in ore notturne, festive, in galleria, ordinario o straordinario, per trasporti e spostamenti materiali - siano o meno essi nelle stazioni limitrofe al luogo di impiego - e quanto altro necessario, ancorché non specificato, per dare i lavori finiti a regola d'arte in ogni loro parte.

Sono altresì compresi gli oneri derivanti dalla necessità di eseguire i lavori in più riprese per poter seguire le diverse fasi.

14.2. Corrispettivo a misura

Il corrispettivo a misura viene determinato e liquidato applicando il ribasso d'asta offerto in sede di gara ai prezzi di cui all'elenco prezzi allegato al Contratto d'Appalto (di seguito "**Elenco Prezzi**").

Nei prezzi unitari dell'Elenco Prezzi sono compresi e compensati tutti gli oneri, diretti e indiretti, nessuno escluso, che l'Appaltatore dovrà sostenere per eseguire le attività oggetto del Contratto d'Appalto a regola d'arte e perfettamente idonee all'uso cui sono destinate.

Nei prezzi unitari sono compresi altresì tutti gli oneri e costi, diretti e indiretti, derivanti dall'esecuzione dei lavori, ivi inclusi durante l'esercizio ferroviario, quindi da tutte le

restrizioni di tempo e di luogo, previste o no, ordinate dalla Committente o da soggetti titolati, nonché dei lavori in ore notturne, festive, in galleria, ordinario o straordinario, per trasporti e spostamenti materiali - siano o meno essi nelle stazioni limitrofe al luogo di impiego - e quanto altro necessario, ancorché non specificato, per dare i lavori finiti a regola d'arte in ogni loro parte.

Sono altresì compresi gli oneri derivanti dalla necessità di eseguire i lavori in più riprese per poter seguire le diverse fasi.

14.3. Disciplina comune

Il prezzo a corpo così come i prezzi unitari si intendono fissi ed invariabili, accettati dall'Appaltatore in base ai propri calcoli e alle proprie indagini e alle proprie stime e l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun equo compenso, in deroga all'art. 1664, 2° comma, Codice Civile, qualunque difficoltà di esecuzione possa verificarsi in corso di esecuzione del Contratto d'Appalto e per tutta la durata dello stesso, quand'anche comportasse la protrazione del termine utile per effetto di differimento del termine di ultimazione dei lavori e/o la sospensione dei lavori ordinata dalla Committente.

Il prezzo è soggetto a revisione secondo le modalità, i termini e le condizioni di cui all'art. 29 del D.L. n. 4/2022.

ART. 15. PAGAMENTI

15.1. Pagamenti in acconto

Fatte salve le Ritenute in Garanzia come di seguito definite, nel corso dell'esecuzione del Contratto d'Appalto verranno corrisposti all'Appaltatore pagamenti in acconto in misura pari all'importo degli stati di avanzamento lavori (di seguito "**S.A.L.**") che verranno emessi dal Direttore Lavori secondo la cadenza individuata nel Contratto d'Appalto. Il pagamento dell'ultimo acconto sarà pari all'importo dell'ultimo S.A.L. detratta una percentuale (di

seguito “**Rata di Saldo**”) definita nel Contratto d’Appalto in ragione dell’entità dell’appalto e del suo oggetto e che in ogni caso non potrà superare il 10% dell’importo contrattuale.

La Rata di Saldo, come determinata nel Contratto d’Appalto, verrà pagata secondo le modalità di cui al successivo art. 40.3.

Su ogni S.A.L. verrà effettuata la ritenuta dello 0,5% (zerovirgolacinqueper cento) per la tutela dei lavoratori (di seguito “**Ritenute in Garanzia**”).

Le predette Ritenute in Garanzia verranno restituite con le modalità di cui al successivo art. 40.3.

I S.A.L. sono compilati al solo scopo di servire come base ai certificati di pagamento in acconto, senza che le relative indicazioni possano essere contrapposte alle risultanze del certificato di collaudo tecnico-amministrativo o del certificato di regolare esecuzione di cui al successivo art. 44.3 (di seguito, rispettivamente, il “**Certificato di Collaudo Tecnico- Amministrativo**” e il “**Certificato di Regolare Esecuzione**”). Infatti il pagamento degli acconti ha carattere provvisorio, non costituisce *solutio* e non implica riconoscimento del credito dell’Appaltatore a titolo di corrispettivo contrattuale, riconoscimento che avverrà solo in sede di approvazione del Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo o del Certificato di Regolare Esecuzione.

15.2. Anticipazione sul prezzo

Per gli appalti con corrispettivo a corpo, in conformità a quanto disposto dell’art. 35, comma 18, del Codice Appalti, è prevista a favore dell’Appaltatore la corresponsione di una somma a titolo di anticipazione pari al 20% del valore del Contratto d’Appalto.

Tale anticipazione sarà erogata entro 15 giorni dalla data del Verbale di consegna lavori o dalla data dell’effettivo inizio dei lavori, nel caso di consegna parziale come da successivo art. 22.2, purché accertata dal Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione, e verrà recuperata operando una detrazione di pari percentuale sull’importo dei singoli S.A.L.,

proporzionalmente alle rate di acconto previste, fino al raggiungimento dell'importo dell'anticipazione medesima.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia fidejussoria come da successivo art. 16.2..

15.3. Pagamenti ai subcontraenti

Nel caso di subappalto autorizzato ai sensi del successivo art. 20.2, l'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Committente copia delle fatture quietanzate, relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, con l'indicazione delle Ritenute in Garanzia effettuate, nonché con i relativi documenti di regolarità contributiva ("**D.U.R.C.**"), di regolarità fiscale di cui al D.l. n. 124/2019 ("**D.U.R.F.**") e di congruità della incidenza della manodopera di cui al D.M.L.P.S. n. 143/2021 ("**Durc di congruità**").

La medesima disposizione si applica anche agli esecutori in subcontratto di forniture, le cui prestazioni sono pagate in base al S.A.L. ovvero allo stato di avanzamento forniture.

La Committente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi e al fornitore di beni, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite in osservanza a quanto disposto dall'art. 105, comma 13, del Codice Appalti.

Nei predetti casi la Committente procederà al pagamento diretto a seguito dalla richiesta scritta indirizzata dal subappaltatore (o, ove applicabile dal cottimista, dal prestatore di servizi o dal fornitore di beni) anche all'Appaltatore, il quale potrà eventualmente opporre eccezioni, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. Le osservazioni dell'Appaltatore saranno oggetto di verifica da parte della Committente che deciderà se dare corso al pagamento diretto senza che a tale riguardo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o avanzare pretese di sorta.

Nel tempo necessario a tali verifiche, è facoltà della Committente sospendere

all'Appaltatore il primo pagamento utile successivo, per un importo corrispondente alla richiesta scritta di pagamento.

15.4. Sospensione dei pagamenti

Ciascuno dei pagamenti di cui al Contratto d'Appalto potrà essere eseguito soltanto all'esito positivo della verifica (i) del D.U.R.C. (ii) del D.U.R.F e (iii) del "Durc di congruità", richiesti dalla normativa vigente, relativi all'Appaltatore ed ai suoi subappaltatori.

Qualora sia intervenuta una o più misure di prevenzione di cui al D. Lgs n. 159/2011, come di volta modificato o integrato (di seguito "**Codice Antimafia**") e/o siano stati accertati tentativi di infiltrazione mafiosa nei confronti dell'Appaltatore e/o dei sub-contrattenti a seguito di informativa antimafia emessa dal Prefetto, nessun pagamento potrà essere effettuato dalla Committente.

15.5. Compensazione

Con la sottoscrizione del Contratto d'Appalto, l'Appaltatore acconsente a che la Committente possa compensare il debito nei suoi confronti a titolo di corrispettivo dell'appalto con eventuali crediti nei confronti del medesimo Appaltatore, sorti anche ad altro titolo, diverso dal Contratto d'Appalto. Qualora a seguito della compensazione di cui sopra risulti un credito a suo favore, la Committente potrà escutere la garanzia di cui al successivo art. 16.1 ed esperire l'azione ritenuta più conveniente per il reintegro del proprio credito.

15.6. Interessi

Gli interessi moratori, qualora dovuti sugli importi da corrispondere a qualsiasi titolo dalla Committente all'Appaltatore, sono determinati nella misura degli interessi legali ai sensi dell'art. 1284 del Codice Civile.

ART. 16. GARANZIE

16.1. Garanzia definitiva

Prima della sottoscrizione del Contratto d'Appalto, l'Appaltatore è tenuto a costituire una garanzia (di seguito la “**Garanzia Definitiva**”) a sua scelta sotto forma di deposito cauzionale non fruttifero o di fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da primari istituti bancari o assicurativi regolarmente autorizzati, pari al 10% dell'importo contrattuale, alle condizioni di cui ai commi successivi, precisate altresì nello schema tipo previsto dai decreti ministeriali di volta in volta in vigore, compilato a cura dell'Appaltatore e sottoscritto da quest'ultimo e dal garante.

In caso di aggiudicazione con ribasso percentuale superiore al 10% (dieci per cento), dell'importo posto a base della gara, la Garanzia Definitiva da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento). Ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

La Garanzia Definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto d'Appalto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore e rispetto alle risultanze del conto finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.

La Committente può chiedere all'Appaltatore la reintegrazione della Garanzia Definitiva ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sulle rate di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

Alla Garanzia Definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del Codice Appalti per la garanzia provvisoria.

La Committente ha il diritto di valersi della Garanzia Definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei

lavori nel caso di risoluzione del Contratto d'Appalto disposta in danno dell'Appaltatore e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La mancata costituzione della Garanzia Definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione da parte della Committente della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta.

La Garanzia Definitiva sotto forma di garanzia fideiussoria può essere rilasciata a scelta dell'Appaltatore dai soggetti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice Appalti.

La Garanzia Definitiva, ove rilasciata sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, 2° comma, Codice Civile, nonché l'operatività della medesima, entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.

La Garanzia Definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottantapercento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della Committente, con la sola ulteriore condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, dei S.A.L., in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo della Garanzia Definitiva deve permanere fino alla data di emissione del Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo o del Certificato di Regolare Esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, in ogni caso a condizione che siano rilasciate le polizze di cui al

successivo art. 17.2..

La Garanzia Definitiva, ove rilasciata sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa, dovrà infine prevedere che il mancato pagamento del premio non può essere opposto alla Committente.

Resta fermo, in ogni caso, il diritto della Committente al risarcimento del maggior danno.

16.2. Garanzia a copertura dell'anticipazione

Il pagamento dell'anticipazione sul prezzo dell'appalto è subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari all'anticipazione, maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia deve essere rilasciata da primarie imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.lgs. n. 385/1993 (come di volta in volta modificato e/o integrato) o assicurative regolarmente autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività.

L'importo della garanzia verrà gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Committente.

La garanzia deve prevedere espressamente l'obbligo del garante, irrevocabile ed incondizionato, di corrispondere a prima richiesta, senza eccezioni, tutto quanto dovuto in forza della garanzia stessa, entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta scritta di escussione.

La garanzia inoltre deve prevedere espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 Codice Civile nonché all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, Codice Civile.

La garanzia dovrà infine prevedere che il mancato pagamento del premio non può essere opposto alla Committente.

La Committente ha la facoltà di escutere tale garanzia non solo nel caso di fermo

ingiustificato delle attività di cantiere, ma anche qualora in corso d'opera si sia verificato un numero di giorni di ritardo nell'avanzamento delle lavorazioni tale da corrispondere all'applicazione della penale nella misura massima del 10%. In tal caso, il Direttore lavori dovrà segnalare al Responsabile del Procedimento il fermo delle attività ovvero il raggiungimento di tale ritardo per i provvedimenti necessari.

16.3. Foro competente

In tutte le garanzie dovrà essere prevista, nella clausola "Foro competente" la competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

ART. 17. COPERTURE ASSICURATIVE

17.1. Polizze a copertura dei rischi derivanti dai lavori in corso di esecuzione

All'atto della stipula del Contratto d'Appalto l'Appaltatore è obbligato, senza che per questo siano comunque limitate le sue responsabilità contrattuali e di legge, a consegnare alla Committente le polizze assicurative di cui al presente articolo, stipulate con primaria compagnia di assicurazione:

a) Polizza *Contractor's All Risks* (di seguito "**Polizza CAR**") per tutti i danni subiti dalla Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere in corso di esecuzione o eseguite o anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del Contratto d'Appalto, da qualsiasi causa determinati, inclusa la forza maggiore. Tale Polizza CAR dovrà prevedere: una "*Sezione A*" relativa alla copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione, compresa la garanzia di manutenzione e una "*Sezione B*" relativa alla copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere di cui ai successivi commi.

I massimali della Polizza CAR relativi al Contratto d'Appalto sono individuati nel documento rischio appalto (di seguito "**D.R.A.**"), allegato ai documenti di gara, che

potrà prevedere deroghe in aumento rispetto ai seguenti massimali:

- quanto alla Sezione A – Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione:

- Partita 1 (opere): massimale pari al valore delle opere come determinato dai documenti di gara e con sottolimito non inferiore a € 2.000.000,00# (Euro duemilioni/00);
- Partita 2 (opere preesistenti): massimale di importo pari al 10% (dieci per cento) della Partita 1 con un minimo di € 500.000,00# (Euro cinquecentomila/00);

La copertura assicurativa dovrà anche prevedere la “garanzia di manutenzione” per il periodo di manutenzione di cui al successivo art. 43, che dovrà avere decorrenza dal rilascio del certificato di ultimazione dei lavori di cui al successivo art. 39 (di seguito il “**Certificato di ultimazione lavori**”) e durata fino alla data di emissione del Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo o del Certificato di Regolare Esecuzione e comunque non oltre 24 mesi dalla data di ultimazione dei lavori come risultante dal relativo certificato.

- quanto alla Sezione B – Copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi (di seguito “**Polizza RCT**”) a copertura dei danni a persone (morte, lesioni personali) e/o cose (mobili ed immobili), nonché del rischio della responsabilità civile verso i terzi, ivi compresi i dipendenti, i collaboratori, i consulenti e i rappresentati della Committente nonché i dipendenti dei subappaltatori per i danni non coperti da INAIL, con un massimale non inferiore ad € 10.000.000,00# (Euro diecimilioni/00) per sinistro e periodo assicurativo e con sottolimito non inferiore a € 2.500.000# (Euro duemilacinquecento/00) per persona ed € 2.000.000# (Euro duemila/00) per cose. Tale Polizza RCT dovrà coprire altresì la responsabilità civile per danni da inquinamento accidentale (*RC Inquinamento*) con un limite di massimale non inferiore ad € 2.500.000,00# (Euro duemilionicinquecentomila/00).

La Polizza RCT copre le responsabilità civili anche per i danni conseguenti a: (i) mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica aziendale o di cantiere, sui ripari o sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di terzi; (ii) incendio, franamento o cedimento di terreno, interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi.

Nella suddetta polizza dovrà inoltre essere inserita la clausola di responsabilità civile incrociata e la clausola relativa alla copertura del rischio per l'esecuzione dei lavori su strade e autostrade in presenza di traffico e gli eventuali maggiori costi per lavoro straordinario, notturno e festivo.

b) Polizza assicurativa Responsabilità civile prestatori d'Opera (di seguito “**Polizza RCO**”) a copertura degli infortuni e delle malattie professionali subite dai prestatori di lavoro di cui l'Appaltatore si avvarrà nell'esercizio delle attività svolte in esecuzione del Contratto.

I massimali di tale Polizza RCO per ogni singolo contratto d'appalto sono individuati nel D.R.A. che potrà prevedere deroghe in aumento e/o in diminuzione rispetto al seguente massimale standard che dovrà essere non inferiore ad € 5.000.000,00# (Euro cinquemilioni/00) per sinistro e sottolimito non inferiore ad € 2.500.000,00# (Euro duemilionicinquecentomila/00) per prestatore di lavoro infortunato.

17.2. Polizze successive all'ultimazione dei lavori

All'atto della emissione del Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo ovvero del Certificato di Regolare Esecuzione, l'Appaltatore dovrà sostituire la Garanzia Definitiva e le polizze di cui al precedente art. 17.1 con le seguenti polizze, sempre da stipulare con primaria compagnia di assicurazione:

- a)** per gli appalti di importo a base di gara superiore ad euro 5.000.000,00 (cinquemilioni), polizza indennitaria e risarcitoria decennale, a copertura dei rischi

di rovina totale o parziale dell'opera ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi (art. 1669 Cod. Civ.) nonché per responsabilità civile verso terzi e verso la Committente; i limiti di indennizzo della polizza indennitaria non devono essere inferiori al 20% (ventiperceto) del valore dell'opera realizzata mentre il Contratto d'Appalto potrà stabilire il limite massimo, fino al 40% (quarantapercento) del valore dell'opera, in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni ovvero alla complessità dei lavori;

- b) per tutti gli appalti, polizza indennitaria e risarcitoria biennale, a copertura dei rischi per vizi, difetti e difformità dei materiali o dei lavori (art. 1667 Cod. Civ.), con massima stabilita all'art. 7.4 del Contratto d'Appalto.

Entrambe le polizze devono avere decorrenza dalla data di emissione del Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo o del Certificato di Regolare Esecuzione e devono prevedere il pagamento in favore della Committente 'a prima richiesta' ovvero non appena quest'ultima lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranza consensi o autorizzazioni di sorta.

La mancata presentazione anche di una sola delle polizze di cui al presente articolo impedisce lo svincolo della Garanzia Definitiva, nonché il pagamento della Rata di Saldo e lo svincolo delle Ritenute in Garanzia come da successivo art. 40.3.

17.3. Disposizioni particolari

Tutte le polizze di cui al presente articolo dovranno escludere la facoltà di rivalsa nei confronti della Committente, dei suoi dipendenti, ausiliari e consulenti, da parte della compagnia assicurativa per i casi nei quali la legge o la autorità determinino una responsabilità solidale fra la Committente e l'Appaltatore.

Resta inteso che ogni ulteriore risarcimento, non coperto da dette polizze assicurative, sarà ad esclusivo carico dell'Appaltatore quand'anche la legge o le autorità determinino una

responsabilità solidale con la Committente.

I premi, i conguagli premi e ogni altra spesa conseguente, relativi alle polizze di cui al presente articolo, sono ad esclusivo e totale carico dell'Appaltatore. Dette polizze dovranno contenere, inoltre, la clausola in indicizzazione per coprire l'inflazione durante la loro durata.

La copertura assicurativa delle polizze di cui al precedente art. 17.1, ad eccezione della garanzia di manutenzione, decorrono dalla data del verbale di consegna dei lavori e cessa all'atto dell'approvazione del Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo o del Certificato di Regolare Esecuzione, a condizione che l'Appaltatore consegni le polizze di cui al precedente art. 17.2.

La stipula di tutte le polizze di cui al presente articolo non limita in alcun modo la responsabilità dell'Appaltatore a norma delle obbligazioni contrattuali e di legge e quindi il diritto della Committente al risarcimento del maggior danno.

Resta ferma la facoltà della Committente di ordinare all'Appaltatore di riparare a sua cura e spese i vizi e/o difetti, oppure di procedere alla loro eliminazione direttamente o a mezzo di altro operatore, addebitando l'importo corrispondente, aumentato del 20% (ventipercento) a titolo di rimborso forfetario di spese, anche generali.

In tutte le polizze dovrà essere prevista nella clausola "Foro competente" la competenza esclusiva del Foro di Milano.

ART. 18. VARIANTI

18.1. Varianti ad iniziativa dell'Appaltatore

Nessuna variazione al progetto dei lavori posto a base di gara, per qualsivoglia motivo, può essere eseguita dall'Appaltatore senza che sia stata preventivamente approvata dalla Committente.

Nel caso in cui l'Appaltatore abbia dato esecuzione a variazioni o addizioni senza la preventiva approvazione della Committente, il Direttore Lavori può ordinare all'Appaltatore la rimessa in pristino dei lavori nella situazione originaria, fermo che in nessun caso lo stesso Appaltatore potrà vantare pretese per compensi, rimborsi o indennizzi né per i lavori eseguiti né per quelli di rimessa in pristino.

Qualora le opere variate dall'Appaltatore risultino in sede di collaudo indispensabili per l'esecuzione a regola d'arte dei lavori, la Committente può disporre la conservazione pagandone l'importo in base ai prezzi contrattuali ovvero ai prezzi definiti al successivo art. 19.

18.2. Modifiche e Variazioni

Le modifiche e variazioni al Contratto d'Appalto possono essere apportate unicamente in conformità a quanto disposto dall'art. 106 del Codice Appalti.

La Committente ha la facoltà di ordinare per iscritto, con apposito ordine di servizio del Direttore Lavori, approvato dal Responsabile del Procedimento con le modalità di cui al successivo art. 18.6, varianti al progetto originario, che l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire, nei seguenti casi:

- a) **lavori supplementari** che si siano resi necessari, ove non inclusi nell'appalto iniziale e un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti:
 - a. risulti impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti, forniti nell'ambito dell'appalto iniziale,
 - b. comporti per la Committente notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;
- a) **varianti** volte a soddisfare le seguenti condizioni:
 - a. la modifica sia determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per

la Committente. Tra tali circostanze rientra la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità ed enti preposti alla tutela di interessi rilevanti,

b. la modifica non alteri la natura generale del Contratto d'Appalto,

b) **varianti non sostanziali**, che non alterano considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. Si considerano sostanziali le modifiche se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

a. la modifica introduce condizioni che, se conosciute nella fase di gara, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione,

b. la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto a favore dell'Appaltatore in modo non previsto nel contratto,

c. la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto.

18.3. Varianti per errori od omissioni del Progetto Esecutivo

Oltre ai casi elencati al precedente art. 18.2., il Contratto d'Appalto potrà essere variato, a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura di gara, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- le soglie fissate all'art. 35 del Codice Appalti;
- il 15% (quindicipercento) del valore iniziale del Contratto d'Appalto.

Inoltre la modifica non può alterare la natura complessiva del Contratto d'Appalto.

Si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la

progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

18.4. Aumento e/o diminuzione del 6/5 delle prestazioni contrattuali

Indipendentemente dalle ipotesi previste ai precedenti artt. 18.2 e 18.3, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Committente può sempre ordinarne all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto d'Appalto, ma è tenuto ad eseguire i lavori in aumento agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori. In tali casi, è predisposta dalla Committente la perizia di variante, accompagnata da un atto di sottomissione che l'Appaltatore è tenuto a sottoscrivere per accettazione ovvero per esercitare il proprio motivato dissenso sui prezzi applicati.

Nel caso in cui l'importo della variazione ecceda i limiti di cui al primo capoverso del presente articolo, la perizia di variante è accompagnata da un atto aggiuntivo al Contratto d'Appalto, sottoscritto dall'Appaltatore, contenente l'indicazione dei lavori da eseguire, le condizioni e i termini, anche economici di esecuzione. Nel medesimo caso, l'Appaltatore può invece recedere dal Contratto d'Appalto con il solo diritto al pagamento dei lavori eseguiti valutati ai prezzi contrattuali.

Nel caso di variazione in aumento di lavori, ove occorra, si stabilisce un nuovo termine per l'ultimazione degli stessi senza che l'Appaltatore, fermo il pagamento del corrispettivo, possa richiedere indennizzi o compensi di sorta anche relativamente all'andamento dei lavori.

L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente

comunicata all'Appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale ovvero, ove superato, della percentuale residua corrispondente a quella dei lavori che si intendono stralciare. Il corrispettivo delle lavorazioni da stralciare viene valutato agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario e l'Appaltatore non ha diritto ad alcuna indennità.

Negli appalti a misura, le varianti che determinino differenze di quantità, in più o in meno, delle voci costituenti l'appalto, saranno stimate con le tariffe unitarie di cui all'offerta diminuite della percentuale di ribasso offerto.

18.5. Variazioni migliorative

L'Appaltatore, durante l'esecuzione dei lavori, può proporre al Direttore Lavori eventuali variazioni di sua esclusiva ideazione e che siano migliorative per la Committente, in termini: *i*) di riduzione di corrispettivo, ovvero *ii*) di riduzione dei tempi contrattuali ovvero *iii*) di funzionalità dell'opera a parità di corrispettivo contrattuale e di tempi di ultimazione.

Più in particolare, possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportino riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che non comportino incrementi nei tempi di esecuzione dei lavori e mantengano inalterate le condizioni di sicurezza dei lavoratori.

La proposta dell'Appaltatore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, è presentata al Direttore Lavori, che entro 10 (dieci) giorni la trasmette al Responsabile del Procedimento unitamente al proprio parere.

Il Responsabile del Procedimento, entro i successivi 30 (trenta) giorni, sentito il progettista, comunica all'Appaltatore le proprie motivate determinazioni e, in caso positivo, procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo.

Nel caso in cui la proposta migliorativa approvata comporti una riduzione dell'importo

contrattuale, le economie risultanti sono ripartite in parti uguali tra la Committente e l'Appaltatore.

18.6. Procedure di approvazione

L'Appaltatore dà atto e riconosce che ogni variante di cui al presente articolo verrà approvata dalla Committente nel rispetto delle procedure interne.

ART. 19. NUOVI PREZZI

Le varianti, che determinino differenze di quantità, in più o in meno, delle voci costituenti l'appalto, saranno stimate con le tariffe unitarie di cui all'offerta richiamate all'art. 2 del Contratto d'Appalto, diminuite della percentuale di ribasso offerto.

Necessitando nuovi prezzi (di seguito "**Nuovi prezzi**"), per compensare lavori, opere, forniture e prestazioni non previste nell'Elenco Prezzi, si procede alla formazione dei Nuovi Prezzi seguendo le seguenti priorità:

- a) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni simili comprese nel Contratto d'Appalto,
- b) desumendoli dai tariffari richiamati all'art. 1 dell'Elenco Prezzi del Contratto d'Appalto,
- c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi, sulla base di offerte formulate da parte di almeno due diversi operatori economici, quando non sia possibile l'assimilazione.

Nel caso dei Nuovi Prezzi gli oneri della sicurezza verranno stimati dal CSE.

I Nuovi Prezzi, detratti gli oneri della sicurezza, sono soggetti al ribasso d'asta.

I nuovi prezzi sono discussi tra la Committente e l'Appaltatore; in caso di disaccordo la Committente ha sempre il diritto di ingiungere all'Appaltatore l'esecuzione delle lavorazioni sulla base dei prezzi da essa stabiliti, i quali sono intanto ammessi in contabilità fatto salvo all'Appaltatore il diritto di fare per iscritto le sue specifiche eccezioni e riserve

che verranno esaminate in sede di chiusura del Contratto d'Appalto.

ART. 20. INCEDIBILITA' CONTRATTO DI APPALTO - SUBAPPALTO

20.1. Incedibilità del contratto d'appalto

Il Contratto d'Appalto non può essere ceduto a pena di nullità.

20.2. Autorizzazione al subappalto

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del Codice Appalti

L'eventuale subappalto non può superare la quota stabilita dall'art.105, comma 2, del Codice Appalti.

È fatto obbligo all'Appaltatore di depositare il contratto di subappalto presso la Committente almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni del subappaltatore per ottenere la relativa autorizzazione. Al momento del deposito del contratto di subappalto, l'Appaltatore trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione necessari in relazione alla prestazione subappaltata, la dichiarazione attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice Appalti e tutta la documentazione necessaria per l'acquisizione della documentazione prefettizia antimafia relativa ai subappaltatori ove previsto ai sensi del Codice Antimafia.

L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposta verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice Appalti oppure nei cui confronti siano accertati, o sopraggiungano dopo la stipula del contratto di sub-appalto, una o più misure di prevenzione di cui al Codice Antimafia oppure eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa nell'ipotesi in cui sia stata emessa l'informativa antimafia dal Prefetto. Resta inteso che in nessun caso la sostituzione dei subappaltatori per ragioni connesse alla sussistenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice Appalti,

di misure di prevenzione ai sensi del Codice Antimafia e/o di tentativi di infiltrazione mafiosa potrà dare origine a pretese indennitarie o risarcitorie nei confronti della Committente. L'Appaltatore si impegna ad informare tempestivamente alla Committente nel caso in cui venga a conoscenza di fatti o circostanze che comportino l'obbligo di sostituzione dei propri subappaltatori, comunicando altresì alla Committente le misure assunte per la loro sostituzione.

In caso di mancata sostituzione, la Committente ha la facoltà di risolvere di diritto il Contratto d'Appalto *ex art. 1456 Cod. Civ.* nonché *ex art. 46.2. del presente CAL.*

È fatto obbligo all'Appaltatore di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché nel caso in cui siano variati i requisiti di qualificazione o sia stato sostituito il subappaltatore ai sensi dei commi precedenti.

L'Appaltatore deve altresì allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 Cod. Civ. con il subappaltatore.

La Committente provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, anche per un periodo di tempo superiore al termine iniziale, qualora ricorrano giustificati motivi.

L'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto d'Appalto. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici, senza alcun ribasso.

La Committente, sentito il Direttore Lavori e il CSE, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione dei prezzi di cui al capoverso che precede.

20.3. Responsabilità dell'appaltatore

L'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Committente anche per le attività conferite in subappalto.

L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs n. 276/2003, come di volta in volta modificato e/o integrato.

L'Appaltatore è responsabile in solido con i subappaltatori dell'osservanza da parte di questi nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori trasmettono alla Committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del Piano di sicurezza.

L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

20.4. Divieto di subappalto a cascata

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto, a pena di nullità del relativo contratto.

20.5. Responsabilità amministrativa, Codice Etico e Politica Anticorruzione

L'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con i propri sub-appaltatori specifiche clausole attraverso le quali i sub-appaltatori dichiarano di aver preso visione e conoscere il Modello 231, il Codice Etico e la Politica Anticorruzione della Committente disponibili sui siti web di quest'ultima e di obbligarsi al rispetto delle norme ivi contenute, anche ove gli stessi non siano allegati ai relativi contratti di sub-appalto.

L'Appaltatore si impegna altresì ad inserire nei contratti con i propri sub-appaltatori apposite clausole mediante le quali i sub-appaltatori si impegnano, a pena di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. nonché dell'art. 46.2. del presente CAL, a denunciare all'autorità giudiziaria e/o agli organi di polizia giudiziaria ogni eventuale tentativo di estorsione, concussione, illecita richiesta di denaro, prestazioni di altra utilità, atti intimidatori e ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti del subappaltatore e/o di suoi dipendenti, sia in fase di aggiudicazione sia in quella di esecuzione.

La presenza di dette clausole nei contratti con i sub-appaltatori sarà oggetto di verifica in sede di rilascio dell'autorizzazione al sub-appalto di cui al precedente art. 20.2.

ART. 21. TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PROROGHE

21.1. Termine di ultimazione

Il termine utile per dare ultimati e funzionanti tutte le opere, i lavori e le forniture oggetto del Contratto d'Appalto è fissato all'art. 8 dello stesso.

Qualora la natura o la tipologia delle opere o delle prestazioni lo richieda, il Contratto d'Appalto può prevedere termini parziali, ovvero intermedi, essenziali per la Committente.

Il termine di ultimazione tiene conto del normale andamento stagionale sfavorevole.

Negli appalti di lavori il termine utile per il completamento dei lavori decorre dalla data indicata nel Verbale di consegna lavori, come definito nel successivo art. 22.1.

Nel caso in cui l'appalto abbia ad oggetto lavori di manutenzione, il termine utile per il completamento dei lavori decorre dalla data di sottoscrizione del Contratto d'Appalto. In tal caso, laddove al termine finale del Contratto non sia stato erogato almeno l'80% del corrispettivo contrattuale, il Contratto potrà essere prorogato per un massimo di sei mesi.

21.2. Proroghe

Non saranno ammesse proroghe né ai termini intermedi né al termine di ultimazione, salvo che nel caso previsto all'art. 21.1 ultimo comma, in caso di sospensione dei lavori di cui ai successivi artt. 29.2 e 29.3, nonché di eventi riconosciuti dalla Committente di forza maggiore ai sensi del successivo art. 30.

Inoltre, qualora l'Appaltatore, per le cause a lui non imputabili, non sia in grado di rispettare anche uno solo dei termini, intermedi o finale, potrà presentare domanda motivata di proroga al Direttore Lavori prima della scadenza del relativo termine.

Nel caso in cui tale domanda sia riconosciuta giustificata e il Responsabile del Procedimento conceda, in tutto o in parte, la proroga richiesta, l'Appaltatore dovrà redigere il nuovo cronoprogramma, ai sensi dei successivi artt. 27 e 28 del presente CAL, da sottoporre all'approvazione del Direttore Lavori.

La concessione della proroga non comporta l'automatico riconoscimento altresì del diritto dell'Appaltatore al ristoro di maggiori oneri conseguenti alla protrazione del termine contrattuale. Tali maggiori oneri potranno essere riconosciuti esclusivamente a fronte di loro specifica e concreta dimostrazione da parte dell'Appaltatore che non potrà avvalersi di alcuna presunzione e/o inversione dell'onere della prova.

* * *

CAPO III

L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO

* * *

ART. 22. CONSEGNA DEI LAVORI – INIZIO DELLE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE

22.1. Consegna dei lavori

Il Direttore Lavori comunica all'Appaltatore, con almeno 5 (cinque) giorni di preavviso, la

data, l'ora e il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori.

La consegna deve risultare da processo verbale redatto in contraddittorio tra Direttore Lavori e l'Appaltatore.

Qualora l'Appaltatore intenda far valere pretese derivanti da eventuali difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve, a pena di decadenza, formulare riserva in calce al verbale di consegna dei lavori (di seguito "**Verbale di consegna lavori**").

L'Appaltatore darà inizio ai lavori contestualmente alla firma del Verbale di consegna lavori.

Il ritardato effettivo inizio dei lavori oltre i 10 (dieci) g.n.c. dalla data del Verbale di consegna lavori comporta l'applicazione della penale giornaliera dello 0,1% (zerovirgolaunopermille) dell'importo contrattuale, con le modalità indicate al successivo art. 41.2. Oltre i 45 (quarantacinque) g.n.c. potrà essere considerato grave inadempimento e comportare la risoluzione di diritto del Contratto d'Appalto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. nonché dell'art. 46.2. del presente CAL.

22.2. Consegna parziale dei lavori

La Committente ha la facoltà di disporre che la consegna dei lavori sia effettuata in più momenti con successivi verbali di consegna parziale (di seguito "**Verbali di consegna parziale**"), anche ove non previsto contrattualmente, nei seguenti casi:

- a) qualora la natura o l'importanza dei lavori e/o delle aree su cui si interviene (aree ferroviarie e aree interessate da circolazione veicolare e ciclopedonale) lo richieda,
- b) nei casi di urgenza o di temporanea indisponibilità delle aree,
- c) qualora sussistano motivazioni legate all'esercizio ferroviario o alla sua sicurezza.

Salvo che non siano previsti specifici e diversificati termini per l'esecuzione dei lavori separatamente consegnati, ai fini del decorso del termine utile complessivo di cui al precedente art. 21.1., la data di consegna - a tutti gli effetti di legge - è quella dell'ultimo

Verbale di consegna parziale.

L'Appaltatore darà inizio ai lavori contestualmente alla firma del primo Verbale di consegna parziale. In caso di ritardo ingiustificato nell'inizio dei lavori si applica quanto sopra previsto al precedente paragrafo 22.1.

In ogni caso, la consegna parziale dei lavori non conferisce all'Appaltatore alcun titolo per richiedere compensi o indennizzi di sorta.

Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili, l'Appaltatore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori.

ART. 23. GESTIONE DEL CANTIERE - Compiti e poteri della DL

23.1. Rappresentante dell'Appaltatore

Entro la data fissata per la consegna dei lavori sarà redatto un verbale che dovrà, tra l'altro, individuare un referente unico dell'Appaltatore abilitato a intrattenere rapporti con il Direttore Lavori e la Committente (il "**Verbale delle procedure di rapporto**".)

L'Appaltatore propone un proprio rappresentante, con funzione di Direttore di Cantiere, ed almeno un suo sostituto (uno di questi dovrà risultare costantemente reperibile negli orari dei lavori).

L'Appaltatore dovrà provvedere a organizzare la propria struttura e le proprie attività al fine di garantire il coordinamento tecnico e amministrativo al proprio interno e con il Direttore Lavori, con il CSE e con la Committente.

L'Appaltatore dovrà uniformarsi alle prescrizioni che gli verranno impartite dal Direttore

Lavori, in corso d'opera, mediante ordini di servizio, come da successivo art. 23.2 (di seguito gli “**Ordini di Servizio**”).

23.2. Compiti e poteri del Direttore Lavori

Compete al Direttore Lavori verificare in ogni momento la corretta esecuzione delle opere, intervenendo ogni volta che ritenga necessario o utile tutelare al Committente anche formulando all'Appaltatore richieste di chiarimento su qualsiasi fase delle lavorazioni.

Il Direttore Lavori ha la facoltà di impartire prescrizioni all'Appaltatore, in corso d'opera, mediante Ordini di Servizio, a cui l'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi.

È facoltà della Committente ordinare all'Appaltatore, tramite Ordini di Servizio del Direttore Lavori, la demolizione di manufatti o l'allontanamento dal cantiere dei materiali non conformi e quindi rifiutati.

Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi alle prescrizioni impartitegli con gli Ordini di Servizio nei termini in questi assegnatigli, il Direttore Lavori segnalerà l'inottemperanza al Responsabile del Procedimento e potrà applicare all'Appaltatore la penale ai sensi del successivo art. 41.2.

L'inottemperanza a 3 (tre) Ordini di Servizio, anche non consecutivi, costituisce causa di risoluzione del Contratto d'Appalto per grave inadempimento dell'Appaltatore ex art 1456 Cod. Civ. e art. 46.2 del presente CAL.

Il Direttore Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza, pena la risoluzione di diritto del Contratto d'Appalto ex art 1456 Cod. Civ. ed ex art. 46.2 del presente CAL.

23.3. Cartellonistica di cantiere

L'Appaltatore si impegna ad affiggere nel cantiere, in vista al pubblico, cartelli chiaramente leggibili (dimensioni: base 150 cm – h 250 cm) nei quali devono essere indicati:

- le informazioni riportate nel fac-simile che sarà messo a disposizione della Committente,
- tutte le indicazioni previsti dalla Circolare del Ministero LLPP del 01.06.2990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

L'Appaltatore si impegna altresì ad esporre in cantiere, bene in vista, la notifica preliminare alla A.S.L. competente prevista dal D. Lgs n. 81/2008, come di volta in volta modificato e/o integrato.

L'Appaltatore assume inoltre l'obbligo di installare su specifica richiesta del Direttore Lavori qualsiasi altro cartello che le norme regolanti il finanziamento dell'opera dovessero rendere necessarie.

ART. 24. AREE DI DEPOSITO E DI CANTIERE – AREE FERROVIARIE

24.1. Aree di deposito e di cantiere

Ferrovienord ha l'onere di consegnare all'Appaltatore le aree necessarie per l'esecuzione dei lavori, oltre a quelle destinate all'installazione del cantiere, come identificate nel Progetto Esecutivo e nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

La disponibilità di ulteriori aree eventualmente ritenute necessarie dall'Appaltatore per l'installazione dei cantieri (aree logistiche) resterà a carico dello stesso e quindi compresa e compensata dal forfait contrattuale.

Tutte le aree consegnate da Ferrovienord dovranno essere restituite libere da persone e cose e nello stato originario, ove non interessate dall'intervento, o nello stato previsto dal Progetto Esecutivo entro il termine fissato dal Direttore Lavori nel Certificato di ultimazione lavori.

Si evidenzia che ai sensi dell'art. 22 della Legge 13 settembre 1982, n. 646 (G.U. 14-9-1982, n.253) recante “*Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere*

patrimoniale ed integrazioni alle Leggi 27 dicembre 1956, n.1423, 10 febbraio 1962, n.57 e 31 maggio 1965, n.575” la custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.

24.2. Aree Ferroviarie

Ferrovienord si impegna ad autorizzare l'Appaltatore all'accesso alle aree ferroviarie necessarie all'esecuzione dei lavori, nei limiti e con le modalità che verranno prescritte con apposito “*Verbale di autorizzazione all'uso delle aree ferroviarie*” che verrà redatto in contraddittorio tra Direttore Lavori e Appaltatore.

ART. 25. PROGETTAZIONE DI DETTAGLIO E DI CANTIERE

Ove necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte, il Direttore Lavori ha facoltà di richiedere all'Appaltatore, che deve provvedervi a suo carico e cura, la redazione della progettazione di dettaglio e di cantiere. Tale progettazione, elaborata secondo gli standard grafici in uso presso la Committente ed adottati per lo sviluppo del Progetto Esecutivo, deve assolvere, nel rispetto della progettazione esecutiva, alle finalità del Contratto d'Appalto in termini funzionali e di risultato, senza comportare alcun aumento o diminuzione dell'importo contrattuale.

Eventuali variazioni dimensionali, riscontrabili in sede di progettazione di dettaglio e di cantiere rispetto agli elaborati esecutivi, non costituiscono variante anche se comportano aumento delle quantità

Nello sviluppo della progettazione di dettaglio e di cantiere, l'Appaltatore ha altresì l'obbligo di segnalare eventuali mancanze e imprecisioni riscontrate nella progettazione già accettata, al fine di giungere ad una revisione tecnica in contraddittorio, senza in alcun modo procedere a revisioni di tale progettazione prive del necessario accordo con la Committente.

Anche in tal caso resta inteso che gli eventuali oneri conseguenti s'intendono compresi e compensati dal *forfait* contrattuale.

L'Appaltatore provvederà, a propria cura e spese, all'aggiornamento delle tavole progettuali in funzione delle eventuali diverse soluzioni cantieristiche che si rendessero necessarie, previa approvazione del Direttore Lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell'opera ai fini della redazione di tutti quei documenti di interfaccia tra il progetto e la realizzazione delle opere come ad esempio quelli relativi agli impianti tecnologici (specifiche della posa in opera, ingresso, percorso ed uscita delle canalizzazioni, dei collegamenti, alloggiamento dei cavi e dei fori nelle strutture, ecc.). L'eventuale adozione di una specifica metodologia esecutiva, eventualmente anche conseguente all'attuazione delle fasi costruttive, è di competenza dell'Appaltatore stesso, che la sottoporrà al CSE e all'approvazione della Committente.

La Committente si riserva la facoltà di produrre in ogni momento elaborati di maggior dettaglio, a precisazione e a completamento di quelli forniti in sede di gara, e/o allegati al Contratto d'Appalto senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese ad alcun titolo.

ART. 26. SOTTOSERVIZI

Relativamente agli interventi sugli impianti dei sottoservizi (quali in via esplicativa e non esaustiva: distribuzione dell'acqua potabile, delle fognature, del gas, dell'energia elettrica, telefonici, di illuminazione pubblica, fibra ottica) è a carico dell'Appaltatore, compreso e compensato nel *forfait* contrattuale, il coordinamento dei lavori connessi allo spostamento di quelli interferenti e/o interferiti, anche se eseguiti da altri appaltatori espressamente incaricati dai competenti enti proprietari e/o gestori.

L'obbligo di coordinamento assunto dall'Appaltatore comprende altresì la fase precedente alla mera esecuzione degli interventi sui sottoservizi e pertanto le domande agli enti

proprietari e/o gestori preposti, per individuare la posizione dei sottoservizi, nonché la programmazione degli interventi.

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà verificare a propria cura e spese, con indagini dirette, d'intesa con gli enti proprietari e/o gestori, la posizione dei sottoservizi interferenti con le infrastrutture ferroviarie e/o posti in vicinanza delle opere da eseguire.

L'Appaltatore è in tal modo tenuto a individuare tutte le interferenze con i pubblici servizi e con gli impianti ferroviari e a produrre uno specifico progetto di risoluzione di dettaglio per ogni interferenza in accordo con gli enti proprietari e/o gestori.

Inoltre, sarà onere dell'Appaltatore l'esplicitazione nel cronoprogramma dei lavori di tutto quanto necessario e/o connesso con lo spostamento dei sottoservizi interferenti e/o interferiti, anche se eseguiti da altri appaltatori espressamente incaricati dagli enti proprietari e/o gestori, nonché il coordinamento dei lavori stessi.

L'inizio dei lavori e le modalità esecutive per la realizzazione delle deviazioni e sistemazioni anzidette dovranno essere concordati dall'Appaltatore con i singoli enti proprietari e/o gestori, d'intesa con il Direttore Lavori, nel rispetto del progetto esecutivo approvato e del programma dei lavori.

Nell'obbligo di coordinamento è compresa l'ipotesi in cui i lavori di adeguamento dei sottoservizi siano interconnessi tra loro ovvero siano inferenti con altri lavori anche di terzi.

I lavori di adeguamento dei sottoservizi, eseguiti dall'Appaltatore o anche da altre imprese incaricate dagli enti proprietari e/o gestori, possono essere interconnessi tra loro, a causa della possibile contemporaneità degli stessi.

L'Appaltatore si impegna a consentire l'accesso in cantiere alle imprese incaricate dagli enti proprietari e/o gestori dei sottoservizi, ovvero, a scelta insindacabile del Direttore Lavori, a riconsegnare a questa le aree di cantiere, o parte delle stesse, al fine di consentire la realizzazione di tali interventi.

Sono a totale carico dell'Appaltatore gli oneri conseguenti alla presenza dei sottoservizi, e in particolare i costi per tutte le soggezioni e cautele imposte dall'impiego di mezzi d'opera nelle aree interessate dai sottoservizi, le opere provvisoriale di protezione dei sottoservizi stessi, in quanto compresi e compensati nei prezzi del Contratto d'Appalto. Non sono a carico dell'Appaltatore gli oneri relativi ai lavori di risoluzione dei sottoservizi, a meno che essi siano espressamente previsti dal Progetto Esecutivo allegato al Contratto d'Appalto.

L'Appaltatore resta totalmente responsabile dei danni causati ai detti sottoservizi.

Nel caso in cui i ritardi nello spostamento dei sottoservizi risultino dovuti a carenze dell'Appaltatore nella gestione dei rapporti con gli enti proprietari e/o gestori preposti ovvero nelle attività di coordinamento, questo non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti della Committente ad alcun titolo.

ART. 27. PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DEI LAVORI

L'Appaltatore dovrà predisporre e consegnare alla Committente, nelle persone del Direttore Lavori e del CSE, entro 30 (trenta) g.n.c. dalla consegna definitiva dei lavori, un cronoprogramma dei lavori completo e dettagliato, articolato per fasi operative e in funzione del termine utile generale e degli eventuali termini utili parziali o intermedi previsti dal Contratto d'Appalto, con i relativi andamenti minimi delle prestazioni, secondo le prescrizioni di cui al successivo art. 28.1.

Il cronoprogramma dovrà essere sviluppato secondo le indicazioni contenute nel Progetto Esecutivo ovvero nell'offerta tecnica presentata in fase di offerta e dovrà tenere conto delle interferenze con i sottoservizi di cui al precedente art. 26 nonché dei vincoli e prescrizioni di cui al successivo art. 31, derivanti dalla presenza dell'esercizio ferroviario.

L'accettazione e/o l'approvazione da parte della Committente del cronoprogramma dei lavori, non solleva in alcun modo e per ogni effetto l'Appaltatore dalla totale responsabilità

sull'attuabilità del Programma stesso e, di conseguenza, del rispetto del termine di ultimazione lavori di cui al precedente art. 21.

Pertanto, ove in corso d'opera, per qualsivoglia motivo, il cronoprogramma dei lavori dovesse subire variazioni, anche per cause indipendenti dalla volontà dell'Appaltatore, questi dovrà tempestivamente informare la Committente, in un termine compatibile con lo sviluppo del programma lavori, e comunque non superiore a giorni 5 (cinque), dal momento in cui è venuto a conoscenza della causa di variazioni alla tempistica dei lavori.

Nel caso di mancato o ritardato avviso l'Appaltatore sarà soggetto all'applicazione della penale di cui all'art. 41.2 del presente CAL.

ART. 28. CONTROLLO COSTI E TEMPI DELL'APPALTO

28.1. Documentazione

L'Appaltatore si impegna ad emettere e a consegnare, entro 30 (trenta) g.n.c. dalla data del Verbale di consegna dei lavori ovvero del primo Verbale di consegna parziale nel caso di consegna frazionata, i seguenti documenti, che hanno validità contrattuale:

- a) W.B.S. di dettaglio**, sviluppata dalla W.B.S. di progetto, in formato cartaceo ed elettronico (file MS Excel o compatibile);
- b) W.B.S. revisionata** in caso di variazioni alle lavorazioni contrattualmente previste, in formato cartaceo ed elettronico (file MS Excel o compatibile);
- c) Programma Temporale dei Lavori / Cronoprogramma con valorizzazione dei lavori e relativi aggiornamenti trimestrali** - in occasione di ciascun SAL e in formato cartaceo ed elettronico (file MS Project o compatibile);
- d) Programma Temporale dei Lavori / Cronoprogramma revisionato con valorizzazione dei lavori** in caso di variazioni alle lavorazioni contrattualmente previste, sia in formato cartaceo sia elettronico (file MS Project o compatibile);

e) **Rapporto con i dati statistici** relativi alla mano d'opera, ai materiali ed agli impianti di cantiere impiegati, per le verifiche sull'andamento generale dei lavori, redatto su modulo, preventivamente approvato dal Direttore Lavori.

28.2. Tempistiche di emissione

L'Appaltatore si impegna a seguire le seguenti tempistiche nella emissione e trasmissione dei documenti elencati al precedente art. 21:

- **W.B.S. e Programma Temporale dei Lavori**, saranno trasmessi alla Committente entro 30 (trenta) g.n.c. dalla consegna definitiva dei lavori. Gli eventuali aggiornamenti trimestrali del Programma Temporale dei Lavori saranno trasmessi alla Committente entro il 10/01 – 10/04 – 10/07 – 10/10;

- **W.B.S. e Programma Temporale dei Lavori revisionati** saranno emessi contestualmente alla variazione delle lavorazioni contrattualmente previste. W.B.S. e Programma Temporale dei Lavori saranno approvati dalla Committente. Come già precisato al precedente art. 27, l'approvazione da parte della Committente non solleva l'Appaltatore dalla totale responsabilità sull'attuabilità della programmazione lavori e dal rispetto del termine di ultimazione lavori.

- **Rapporto giornaliero di cantiere** sarà consegnato settimanalmente al Direttore Lavori; tali rapporti devono contenere l'indicazione dell'avanzamento giornaliero dei lavori, del numero e qualifica degli operai, delle ore di lavoro e tipologie d'intervento effettuate dai medesimi, dell'elenco dei macchinari impiegati e delle ore di effettivo impiego, nonché di ogni altra notizia inerente ai lavori, utile a constatare l'avanzamento concreto degli stessi. Si precisa che l'Appaltatore deve tenere in cantiere una completa ed aggiornata raccolta dei documenti relativi ai lavori eseguiti ed al personale utilizzato nonché ai macchinari presenti in cantiere e utilizzati, in modo da rendere agevole e sollecita ogni operazione di rilevamento e di controllo da parte del Direttore Lavori.

La mancata consegna della documentazione sopra elencata nei termini previsti comporta l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 41.2.

28.3. Specifica della W.B.S.

La W.B.S. è costituita da una tabella strutturata come nel documento W.B.S. di progetto. In particolare, si evidenzia che ad ogni elemento della W.B.S. è associato un codice, una descrizione e un valore percentuale calcolato sul valore dell'elemento di livello immediatamente superiore. L'Appaltatore completerà la W.B.S. di cui sopra con i necessari elementi di dettaglio, ossia di livello minimo, tenendo conto che tale grado di dettaglio dovrà essere poi utilizzato sia per le attività del cronoprogramma, sia per la compilazione dei S.A.L.

Agli effetti della contabilità dell'importo a corpo, l'avanzamento lavori (S.A.L.) sarà determinato sulla base delle voci di livello minimo della W.B.S. riconoscendo quelle voci che dai rilievi del Direttore Lavori risultino completate al 100% (centopercento) secondo i criteri stabiliti dal documento "Criteri di Fine attività", redatto in contraddittorio con l'Appaltatore prima dell'emissione del primo S.A.L. Con livello minimo si intende l'insieme delle voci di W.B.S. che non hanno ulteriore scomposizione.

28.4. Le specifiche del Programma Temporale dei Lavori (Cronoprogramma)

Il Cronoprogramma, redatto a partire dal Programma Temporale dei Lavori allegato al Contratto d'Appalto, dovrà indicare:

- tutte le attività di livello minimo della W.B.S.;
- le milestones "*Consegna lavori*" e "*Termine di ultimazione contrattuale*" nonché eventuali altre milestones ("*Termini intermedi*") contrattualmente previste;
- per tutte le attività - direttamente o indirettamente attraverso la relativa attività di riepilogo - almeno un predecessore ed un successore e il relativo legame deve essere del tipo "*Fine-Inizio*"; qualora si adottassero legami di tipo diverso ne dovrà essere data

puntuale giustificazione;

- per tutte le attività, ad eccezione delle milestones, un vincolo di programmazione del tipo *“Iniziare il più presto possibile”*; qualora si adottassero vincoli di tipo diverso ne dovrà essere data puntuale giustificazione,
- le attività della progettazione di dettaglio, le autorizzazioni e i permessi, le attività di approvvigionamento materiali e di richiesta dell'autorizzazione ai subappalti,
- i tempi e le modalità esecutive connesse agli eventuali spostamenti dei sottoservizi realizzati dagli enti erogatori, della disponibilità delle aree occorrenti e di tutto quanto possa influire sull'avanzamento dei lavori.

L'Appaltatore fornirà il programma in formato cartaceo e su supporto elettronico (file MS Project e MS Excel).

Detto programma temporale dovrà tener conto dello svolgimento e del coordinamento dei lavori da eseguire, in presenza dell'esercizio ferroviario, come da successivo art. 31, con evidenziazione delle realizzazioni dei lavori per fasi, ove presenti; dovrà inoltre tener conto delle eventuali interferenze con i sottoservizi di cui al precedente art. 26 oltre a quelle con altri lavori assegnati dalla Committente ed eventualmente ancora in corso di esecuzione.

ART. 29. SOSPENSIONE DI LAVORI

29.1. Divieto di sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore

È fatto divieto all'Appaltatore di sospendere i lavori per qualsiasi ragione.

29.2. Sospensione dei lavori ordinata dalla Committente

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre circostanze speciali impediscano, in via temporanea, che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore Lavori può disporre la sospensione, disponendone la ripresa quanto siano cessate le cause di sospensione degli stessi. Tra le circostanze speciali rientrano:

- a) le sospensioni determinate dalla necessità di redigere varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 106 del Codice Appalti, nonché dal precedente art. 18, ad eccezione delle varianti rese necessarie per errori progettuali,
- b) le esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari,
- c) le cause impreviste ed imprevedibili accertate dal Responsabile del Procedimento,
- d) la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificativi in corso d'opera o a rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale, sempreché si tratti di situazioni non prevedibili al momento della stipula del Contratto d'Appalto,
- e) i casi stabiliti dall'art. 1664, comma 2, Cod. Civ., non prevedibili al momento della stipula del Contratto d'Appalto.

In tutti i predetti casi l'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per i maggiori oneri connessi alla sospensione.

L'eventuale proroga al termine fissato per l'ultimazione dei lavori verrà stabilita dal Direttore Lavori in misura pari al numero di giorni del periodo di sospensione.

La sospensione dei lavori può anche essere disposta dal Responsabile del Procedimento per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.

In tutti i casi sopra menzionati, qualora la sospensione duri per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, o comunque quando superi sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del Contratto d'Appalto senza indennità.

Se la Committente si oppone, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.

29.3. Sospensione dei lavori parziale

Qualora il regolare svolgimento dei lavori sia impedito solo parzialmente dalle cause elencate al precedente paragrafo 29.2., l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili mentre viene disposta la sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto con apposito verbale emesso dal Direttore Lavori.

La sospensione parziale dei lavori determina il differimento del termine contrattuale nel numero di giorni determinato dal Direttore Lavori in sede di verbale di ripresa dei lavori con le seguenti modalità: in base al prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma, ovvero in base al maggior termine necessario ad eseguire le lavorazioni sospese.

Oltre a quanto sopra, l'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per i maggiori oneri connessi alla sospensione parziale.

29.4. Sospensioni disposte dal Direttore Lavori

Il Direttore Lavori può disporre sospensioni totali o parziali per cause diverse da quelle stabilite ai precedenti artt. 29.2 e 29.3, per un periodo che, in una o più riprese, non può superare un decimo della durata del Contratto d'Appalto.

In tal caso, l'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per i maggiori oneri connessi alla sospensione.

Superando il predetto limite temporale la sospensione diventa illegittima e il danno derivante è quantificato ai sensi del disposto di cui al successivo paragrafo.

29.5. Il danno da sospensione illegittima

Nel caso di sospensioni totali o parziali disposte dalla Committente per cause diverse da quelle elencate nei precedenti articoli, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato, ai sensi dell'art. 1382 c. c., secondo i seguenti criteri:

- a) le spese generali sono determinate nella misura del 50% (cinquantapercento) della percentuale di spese generali indicata in gara, da applicarsi sull'importo contrattuale al netto delle spese generali stesse e dell'utile di commessa e da rapportare alla durata dell'illegittima sospensione,
- b) la ritardata percezione dell'utile di impresa, è riconosciuta nella misura pari agli interessi al saggio legale computati, per tutta la durata della illegittima sospensione, sulla percentuale di utile indicata in gara da applicare all'importo contrattuale al netto dell'utile di commessa,
- c) il mancato ammortamento dei macchinari e le retribuzioni inutilmente corrisposte agli operai sono riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della manodopera accertati dal Direttore Lavori presenti in cantiere e non operativi elencati nel Verbale di sospensione dei lavori,
- d) la determinazione dell'ammortamento dei macchinari avviene sulla base dei coefficienti annui previsti dalle vigenti norme fiscali.

Le contestazioni e le richieste dell'Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione della riserva nel verbale di ripresa dei lavori.

ART. 30. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Costituiscono cause di forza maggiore, ai fini dell'eventuale differimento del termine contrattuale, gli eventi determinativi di una situazione temporanea di impossibilità per l'Appaltatore di esecuzione dei lavori, derivanti da causa non imputabile all'Appaltatore e che esso non avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. Gli scioperi saranno considerati eventi di forza maggiore, agli effetti del presente articolo, se abbiano carattere

regionale o nazionale. Resta convenuto che gli eventi, come gli scioperi a carattere aziendale e le avverse condizioni atmosferiche, non costituiscono cause di forza maggiore ai fini del presente articolo. L'insorgere e il cessare di tali eventi dovranno essere comunicati, dall'Appaltatore alla Committente, mediante lettera raccomandata entro 24 ore dal loro verificarsi.

In ogni caso in cui l'Appaltatore fosse ritardato da un evento di forza maggiore, lo stesso è tenuto a fare quanto ragionevolmente possibile per consentire la sollecita rimozione degli impedimenti o comunque per attenuarne le conseguenze.

ART. 31. INTERFERENZE CON L'ESERCIZIO FERROVIARIO E PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

31.1. Protezione dei cantieri di lavoro

In tutti i casi in cui – nello svolgimento dell'appalto - è prevista l'esecuzione di lavori che comportino almeno una delle seguenti soggezioni per cui occorre, prima del transito dei treni, il preventivo ripristino delle condizioni di circolabilità (oltre che lo sgombero della sede ed il ricovero del personale):

- occupazione con soli uomini del binario o della zona ad esso adiacente fino alla distanza dalla più vicina rotaia di 1,5 metri (per linee con velocità non superiore a 140 km/h) o di 1,55 metri (per linee con velocità superiore a 140 km/h e sino a 160 km/h);
- interferenza tra attrezzature utilizzate e sagoma di libero transito;
- indebolimento o discontinuità della via,

deve essere sempre attuato il dispositivo di protezione dei cantieri di lavoro, per rendere il binario tempestivamente atto al passaggio dei treni, con piena garanzia, oltre che dell'incolumità delle persone addette ai lavori, della sicurezza e della regolarità della circolazione (di seguito il “**Dispositivo di Protezione**”).

Il Dispositivo di Protezione dovrà essere istituito secondo quanto previsto dalle «*Norme per il servizio del personale di linea*» - Edizione 2009 – Ristampa 2012 - “*Parte II - Istruzione per la protezione dei cantieri di lavoro*” e con i seguenti possibili regimi:

- a) **Regime di interruzione del binario**, quando, durante l'esecuzione dei lavori, la circolazione dei treni è interrotta e la sicurezza del cantiere è garantita dai rapporti istituiti con il Dirigente Movimento di Ferrovienord, oppure con il D.C.O. di quest'ultima, in base ai quali per un determinato periodo il binario in lavorazione non sarà impegnato da treni;
- b) **Regime di liberazione del binario su avvistamento**, quando, eseguendosi i lavori in presenza dell'esercizio, la protezione del cantiere è organizzata in maniera autonoma ed indipendente dalla conoscenza della circolazione, sulla base dell'avvistamento tempestivo dei treni e sulla liberazione del binario quando questi si presentino ad una distanza dal cantiere preventivamente stabilita.

Nell'organizzazione del Dispositivo di Protezione:

- a) le **mansioni organizzative**, ovvero gli adempimenti relativi all'adozione di “*provvedimenti di carattere dispositivo e sull'espletamento di accertamenti e di formalità dirette al conseguimento della conoscenza del momento preciso in cui ciascun treno impegnerà il binario in lavorazione, o della garanzia che non passino treni durante il periodo in cui si eseguono determinati lavori*”, sono di esclusiva competenza degli agenti di Ferrovienord in possesso dell'abilitazione all'organizzazione della protezione dei cantieri di lavoro;
- b) le **mansioni esecutive**, ovvero gli adempimenti relativi a:
 - ✓ “*predisposizione di segnalazioni a distanza e nell'ambito del cantiere, con l'impiego di mezzi ottici o acustici o insieme ottici ed acustici di adeguata efficacia per ordinare la pronta e tempestiva liberazione del binario al momento opportuno,*

nel quadro di una predisposizione organizzativa adeguata caso per caso alla maggiore o minore complessità del cantiere ed alle sue caratteristiche”;

- ✓ *“esposizione, nei casi previsti, delle tabelle per cantieri e squadre di lavoro, (...), nonché sull’eventuale temporanea esposizione ai treni dei segnali di arresto, a titolo cautelativo, (...)”;*

sono svolte da personale dipendente dell’Appaltatore in possesso dell’abilitazione all’espletamento – sulla rete Ferrovienord - delle mansioni esecutive connesse con la protezione dei cantieri di lavoro.

Le norme relative alla procedura per il conseguimento - da parte del personale dipendente dell’Appaltatore – della predetta abilitazione all’espletamento delle mansioni esecutive connesse con la protezione dei cantieri di lavoro sono definite dal *“Sistema di Gestione Integrato per la Sicurezza dell’esercizio Ferroviario, La Qualità e l’ambiente”* di Ferrovienord ed in particolare da:

1. *“PROCEDURA - FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE” – P 6.2-01;*
2. *“LINEE GUIDA - PROGRAMMI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE ABILITAZIONI DA PARTE DEL PERSONALE DELLE DITTE APPALTATRICI” - LG 6.2-01 G;*
3. *“ISTRUZIONE OPERATIVA - ACQUISIZIONE DELLE ABILITAZIONI DA PARTE DEL PERSONALE DELLE DITTE APPALTATRICI” - IO 6.2-01 G.*

La richiesta – da parte dell’Appaltatore - di abilitazione del proprio personale all’espletamento delle mansioni esecutive connesse con la protezione dei cantieri di lavoro deve essere presentata a Ferrovienord, attraverso il Direttore Lavori, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto d’Appalto.

Il Direttore di Cantiere dovrà acquisire l’attestato di partecipazione al corso di formazione

sulla sicurezza ferroviaria (normativa base sull'esercizio ferroviario, norme generali da osservare lungo la linea, protezione cantieri di lavoro, esecuzione lavori in regime di liberazione del binario su avvistamento e in regime di interruzione del binario, norme di sicurezza riguardanti la condotta dei lavori) rilasciato da Ferrovienord.

31.2. Agenti di FERROVIENORD

Solo in casi eccezionali ed a insindacabile giudizio di Ferrovienord - per l'espletamento delle mansioni esecutive connesse con la protezione dei cantieri di lavoro - potrà essere disposta la presenza di agenti di Ferrovienord.

In tale ipotesi, il costo degli agenti di Ferrovienord è stimato in via forfettaria fissa per l'intero appalto nei documenti di gara e viene poi specificamente indicato nel Contratto d'Appalto.

Il pagamento da parte dell'Appaltatore sarà effettuato a seguito di emissione di fattura da parte della Committente.

31.3. Scorta di agenti di FERROVIENORD

Per la circolazione di treni materiali, carrelli a motore e semoventi sulla rete Ferrovienord è necessaria la scorta di agenti Ferrovienord in possesso delle specifiche abilitazioni per la condotta e per la scorta ai sensi delle vigenti «*Norme per il servizio del personale di linea*».

La scorta è di esclusiva competenza degli agenti di Ferrovienord.

Il costo della scorta di agenti di Ferrovienord è stimato in via forfettaria fissa per l'intero appalto nei documenti di gara e viene poi specificamente indicato nel Contratto d'Appalto

Il pagamento da parte dell'Appaltatore sarà effettuato a seguito di emissione di fattura da parte della Committente.

31.4. Subappaltatori

Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche al personale ed ai mezzi dei subappaltatori.

31.5. Programmazione dei lavori sulla rete

L'esecuzione dei lavori sulla rete Ferrovienord è subordinata al rispetto della normativa in materia di programmazione dei lavori.

Per la programmazione dei lavori sulla rete Ferrovienord si applicano le seguenti disposizioni:

- ❖ **Istruzione Operativa IO 5.5-02A** - *“Programmazione dei lavori ed interferenze con l'esercizio ferroviario”* - Sistema di gestione integrato per la sicurezza dell'esercizio ferroviario e la qualità di Ferrovienord;
- ❖ **Ordine di Servizio n. 20/2017** - *“Norme per il Servizio del personale di linea”*.

La programmazione dei lavori deve necessariamente essere effettuata rispetto allo svolgimento delle attività che interferiscono o possono interferire con l'esercizio ferroviario. Pertanto, l'Appaltatore deve trasmettere al Direttore Lavori o suo assistente ed al CSE - entro il termine indicato nella Istruzione Operativa IO 5.5-02A - le proprie richieste utilizzando il *Modulo M 5.5-02 E «Programma lavori e interruzioni»*, che deve essere compilato in ogni sua parte con i dettagli tecnici ed organizzativi relativi alle lavorazioni previste e con tutte le attività ritenute necessarie per la gestione delle interferenze:

- a) interruzione della circolazione ferroviaria sui binari interessati;
- b) disalimentazione e messa a terra delle condutture TE;
- c) scorta dei mezzi d'opera;
- d) protezione su avvistamento dei cantieri di lavoro;
- e) rallentamenti;
- f) altre eventuali necessità.

In caso di compresenza di più lavorazioni e/o di più imprese esecutrici, l'Appaltatore dovrà individuare un unico referente che si farà carico delle comunicazioni formali con Ferrovienord relative alle interruzioni.

Nella compilazione del modulo dovrà essere tenuto sempre presente che l'orario indicato per l'interruzione è comprensivo anche dei tempi tecnici necessari per le operazioni connesse alla gestione dell'interruzione.

Tutte le richieste pervenute dall'Appaltatore vengono analizzate, discusse e valutate nel corso di un'apposita riunione settimanale, con la cadenza che è indicata nella Istruzione Operativa IO 5.5-02A, alla presenza:

- a) del CSE e del Direttore Lavori;
- b) i rappresentanti dell'Appaltatore (e di eventuali subappaltatori);
- c) dei rappresentanti dell'U.O. Scheduling di Ferrovienord per i lavori del ramo Milano.

Il rappresentante dell'Appaltatore dovrà illustrare adeguatamente le lavorazioni previste dal programma e le relative fasi operative.

La Committente si riserva di accettare il programma presentato compatibilmente con le esigenze dell'esercizio ferroviario. In assenza del rappresentante dell'Appaltatore, la Committente si riserva di non autorizzare il programma proposto.

Secondo la tipologia ed entità dei lavori da eseguire, oltre a quanto previsto dalle vigenti *«Norme per il servizio del personale di linea»*, è consentito - da parte del CSE e della Committente - adottare altre particolari limitazioni e/o cautele durante lo svolgimento degli stessi, al fine di garantire ulteriormente la sicurezza dell'esercizio ferroviario e l'incolumità delle persone addette ai lavori.

Al termine della riunione sia l'Appaltatore che il CSE devono recepire nel PSC eventuali integrazioni derivanti dalla riunione di coordinamento settimanale.

Sempre al termine della riunione l'Appaltatore è tenuto a formalizzare a Ferrovienord la *“Richiesta di prestazione tecnica per i lavori in appalto”* secondo il fac-simile di cui alla Istruzione Operativa IO 5.5-02A - *“Programmazione dei lavori ed interferenze con*

l'esercizio ferroviario".

Alla "Richiesta di prestazione tecnica per i lavori in appalto" vengono allegati tutti i moduli M 5.5-02 E "Programma Lavori e Interruzioni" debitamente compilati e firmati, che vengono presi in carico dall'UO SCHEDULING di Ferrovienord al fine di individuare il personale operativo necessario per le prestazioni precedentemente individuate nei moduli M 5.5-02 E "Programma Lavori e Interruzioni".

L'eventuale necessità dei soggetti richiedenti di apportare delle varianti alle richieste già formalizzate può essere manifestata esclusivamente attraverso la revisione del modulo M 5.5-02 E "Programma Lavori e Interruzioni" già presentata in sede della richiesta originaria. In particolare sui nuovi moduli emessi dovrà essere evidenziato l'indice di revisione della nuova compilazione del modulo. Le richieste di varianti pervenute sono soggette ad approvazione secondo le stesse modalità già descritte. Le varianti richieste non potranno essere accolte da Ferrovienord in alcun caso qualora non vi sia disponibilità del personale operativo necessario.

31.6. Controlli specifici

Durante le normali attività in regime di liberazione del binario su avvistamento ovvero in regime di interruzione possono essere predisposti, in qualsiasi momento, dei controlli specifici da parte di Ferrovienord al fine di verificare l'applicazione delle procedure previste dalla normativa vigente.

31.7. Regime di interruzione del binario

Per i lavori che necessitano di regime di interruzione del binario, saranno concessi intervalli da programmare di volta in volta, compatibilmente con le esigenze dell'esercizio ferroviario. In tale senso potranno essere normalmente concessi intervalli notturni di interruzione della circolazione ferroviaria nella fascia oraria che verrà specificamente indicata dal Contratto d'Appalto, fatti salvi i tempi tecnici per le operazioni di accertamento

di interruzione della circolazione, disalimentazione e alimentazione della linea di contatto, ecc.

Resta inteso che, qualora Ferrovienord dovesse sopprimere od accorciare gli intervalli concessi, l'Appaltatore non potrà sollevare alcuna eccezione, né avanzare pretese ad alcun titolo, anche se l'avviso della soppressione o riduzione degli intervalli venisse dato all'ultimo momento.

31.8. Soppressione dei treni - Riduzioni sulla regolarità dell'esercizio

Qualora per l'esecuzione dei lavori il Progetto Esecutivo preveda interruzioni di circolazione e limitazioni dell'esercizio, che determinano la soppressione dei treni e/o riduzioni sulla regolarità dell'esercizio stesso, l'Appaltatore deve presentare la relativa richiesta - **con un anticipo di 120 giorni** tenuto conto che Ferrovienord deve provvedere a richiederne autorizzazione alla Regione Lombardia con un **preavviso di 90 giorni**, come previsto dall'articolo 15 del Contratto di Servizio per la *“gestione dell'infrastruttura ferroviaria di interesse regionale locale in concessione a Ferrovienord relativo al periodo 18/3/2016 – 31/12/2022”* approvato con D.G.R. n. 4824 del 15/02/2016.

Ulteriori richieste di interruzioni di circolazione e limitazioni dell'esercizio, ove formulate dall'Appaltatore nel rispetto della tempistica di cui sopra, potranno essere concesse dalla Committente - previo parere favorevole della Regione Lombardia - a fronte dell'accollo dei relativi oneri da parte dell'Appaltatore stesso.

31.9. Rallentamenti alla circolazione ferroviaria non programmati

In caso di necessità di istituzione di rallentamenti alla circolazione ferroviaria non programmati l'Appaltatore sarà tenuto a pagare per ogni giorno di rallentamento imposto una penale pari ai seguenti importi:

- ❖ rallentamento a 15 km/h € 5.000,00# (Euro cinquemila/00);
- ❖ rallentamento a 30 km/h € 2.500,00# (Euro duemilacinque/00);

❖ rallentamento a 60 km/h € 1.000,00# (Euro mille/00).

31.10. Inosservanza delle precauzioni e/o delle prescrizioni

Per l'**inosservanza** delle precauzioni e/o delle prescrizioni di cui ai precedenti commie di quanto contenuto nei documenti allegati al Contratto d'Appalto – ivi inclusi gli obblighi e le prescrizioni in tema di sicurezza cantieri - fermo restando l'obbligo della rifusione di tutti i danni conseguenti da parte dell'Appaltatore, quest'ultimo è sottoposto, ogni volta, ad una penale nell'entità qui di seguito precisata:

- a) penale di € 10.000,00# (Euro diecimila/00), se dall'inosservanza sia derivato pregiudizio alla regolarità dell'esercizio ferroviario, senza, però, alcun pericolo per la sicurezza;
- b) penale di € 20.000,00# (Euro ventimila/00), se dall'inosservanza sarebbe potuto derivare pregiudizio per la sicurezza dell'esercizio medesimo e/o dei lavoratori del cantiere;
- c) penali di € 50.000,00# (Euro cinquantamila/00), se dall'inosservanza sia derivato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio e/o dei lavoratori del cantiere.

Quando dalla inosservanza predetta sia derivata l'interruzione di un binario di corsa, oppure ritardo nella chiusura di una interruzione concessa, oppure ritardo nella circolazione ferroviaria, oltre alle penali di cui al paragrafo precedente ed alla rifusione degli altri danni, saranno addebitate all'Appaltatore le seguenti somme, a titolo di penali, per ogni minuto di durata della interruzione accidentale, o di protrazione dell'interruzione rispetto a quella concessa:

- ❑ fino a 30 (trenta) minuti di ritardo: € 100,00# (Euro cento/00), per ogni minuto di ritardo;
- ❑ oltre 30 minuti (trenta) e fino a 60 (sessanta) minuti di ritardo: € 200,00# (Euro duecento/00), per ogni minuto di ritardo;

- oltre i 60 (sessanta) minuti di ritardo: € 500,00# (Euro cinquecento/00) per ogni minuto di ritardo.

Per ciascun evento l'importo massimo delle penali addebitabili per ritardo non potrà superare l'importo di € 50.000,00# (Euro cinquantamila/00).

31.11. Disposizioni finali

Tutte le penali di cui al presente articolo saranno addebitate in contabilità secondo le modalità previste al successivo art. 41.3.

Le penali di cui ai precedenti paragrafi 31.9 e 31.10 sono tra loro cumulabili. Resta fermo il diritto della Committente al risarcimento del maggior danno secondo le regole comuni.

* * *

CAPO IV

MATERIALI E APPARECCHIATURE

* * *

ART. 32. PIANO DELLA QUALITA'

32.1. Il Piano della Qualità

Entro 30 (trenta) giorni dalla consegna dei lavori l'Appaltatore dovrà consegnare il proprio Piano della Qualità (di seguito "PdQ") redatto secondo la norma UNI EN ISO 9001.

Il PdQ deve descrivere tutte le attività, nessuna esclusa, che l'Appaltatore intende mettere in atto per garantire per i lavori, la fornitura dei materiali ed ogni altra prestazione complementare oggetto del presente Contratto d'Appalto, il rispetto dei tempi di ultimazione, dei costi e delle prestazioni previste dal Progetto Esecutivo allegato al Contratto d'Appalto.

Il PdQ specifico della commessa deve essere redatto in conformità alla normativa sopra citata e in ogni caso deve contenere quanto segue:

- procedure;
- istruzioni operative;
- istruzioni, modalità e prove di collaudo dei materiali;
- piano degli approvvigionamenti, che dovrà contenere:
 - o il programma temporale degli approvvigionamenti,
 - o l'elenco dei fornitori (tra cui quelli qualificati RFI),
 - o l'elenco dei materiali con la definizione delle classi di criticità (critici, importanti e comuni),
 - o i criteri per l'identificazione e la rintracciabilità delle forniture,
- modulistica;
- risorse;
- registrazioni dell'esecuzione delle attività e dei relativi controlli (es. nel registro da cantiere, ecc.),
- procedura di gestione delle non conformità ed azioni correttive.

Entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del PdQ, la Committente provvederà alla sua verifica e approvazione, richiedendo all'Appaltatore le necessarie integrazioni e/o modifiche e indicando le tempistiche massime per la revisione del PdQ.

La Committente dovrà approvare anche le successive emissioni del PdQ, ovvero richiederne nuove integrazioni o modifiche, con le stesse modalità indicate al precedente punto.

Qualora il PdQ e le sue successive integrazioni e/o revisioni non venissero consegnate nei termini sopra indicati, verrà applicata all'Appaltatore la penale di Euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo. La penale verrà applicata ai sensi di quanto disposto al successivo art. 41.2.

32.2. Non Conformità

La Committente si riserva il diritto, in qualunque momento, di effettuare specifici *audit* al

fine di accertare l'ideale organizzazione aziendale dell'Appaltatore, per valutare il rispetto delle prescrizioni di qualità ed ambientali e il grado di efficacia del PdQ predisposto dall'Appaltatore.

Qualora la Committente riscontri una non conformità potrà richiedere all'Appaltatore di porre in essere specifiche azioni correttive.

Tutte le non conformità devono essere gestite dall'Appaltatore secondo quanto previsto dal proprio PdQ.

Per ogni non conformità, la risoluzione deve essere approvata dal Direttore Lavori; l'Appaltatore dovrà, nei termini stabiliti dal Direttore Lavori medesimo, corredare la proposta di risoluzione della non conformità con una relazione che descriva le modalità d'intervento, nonché con un programma temporale di esecuzione delle attività necessarie alla risoluzione della non conformità stessa.

Nel caso in cui la non conformità non venga chiusa entro il termine fissato dal PdQ ovvero entro quello più restrittivo che dovesse venire fissato dal Direttore Lavori, il valore della parte d'opera su cui è stata aperta la non conformità stessa verrà trattenuto dall'ultimo S.A.L. utile, in attesa della valutazione in sede di collaudo.

Non potranno essere iniziati e/o proseguiti lavori che una volta terminati non permettano una risoluzione efficace delle non conformità riscontrate.

L'Appaltatore riconosce espressamente che tutte le procedure e tutte le attività concernenti il PdQ, incluse le attività di risoluzione di tutte le non conformità, sono comprese e compensate nel corrispettivo contrattuale e che pertanto non potrà richiedere o pretendere ulteriori compensi o indennizzi di sorta.

ART. 33. MATERIALI E APPARECCHIATURE

33.1. Materiali di fornitura dell'Appaltatore

Tutti i materiali occorrenti per l'appalto saranno forniti a cura dell'Appaltatore che si impegna ad approvvigionarsi presso fornitori preventivamente ed espressamente approvati dalla Committente.

I materiali da impiegare devono essere della migliore qualità e presentare caratteristiche idonee e corrispondere ai requisiti (ivi compresi, eventualmente, quelli relativi alle attività di consegna e assistenza dopo la fornitura) e ai livelli prestazionali contrattualmente stabiliti, nonché a quelli che derivino da prescrizioni di legge e regolamenti. Inoltre, devono essere esenti da ogni difetto che possa pregiudicare la buona riuscita dei lavori.

La consegna dei materiali oggetto della fornitura agli effetti dell'appalto deve avvenire a cura, rischio e spese dell'Appaltatore, nel magazzino, impianto, cantiere o stabilimento indicato dal Direttore Lavori nel quale i materiali possono essere assoggettati a ricognizione con l'accertamento della relativa quantità e qualità.

L'Appaltatore ha l'obbligo di presentare la documentazione necessaria a dimostrare la provenienza effettiva dei materiali che verranno sottoposti, a sue spese, a tutte le prove che il Direttore Lavori reputi opportune per verificarne la qualità ai fini dell'accettazione come meglio indicato al successivo art. 34.

L'approvvigionamento di materiali di fornitura a cura dell'Appaltatore dovrà essere gestito secondo quanto definito dai documenti che disciplinano l'organizzazione della qualità dell'Appaltatore con particolare riguardo ai requisiti relativi al piano degli approvvigionamenti, come da precedente art. 32.1.

In particolare, per i materiali che saranno indicati dal Direttore Lavori, l'Appaltatore dovrà consegnare i PdQ o i piani di fabbricazione e controllo emessi dai produttori dei materiali ed approvati dall'Appaltatore stesso con l'indicazione delle modalità delle proprie attività di sorveglianza.

Il Direttore Lavori ha la facoltà di effettuare verifiche e campionature sui materiali secondo le disposizioni specifiche di cui al successivo art. 34.

Nessun materiale può essere impiegato nell'appalto se non sia stato preventivamente accettato dal Direttore Lavori la quale ha il diritto di rifiutare qualunque materiale che non ritenga adatto per la buona riuscita dei lavori, assegnando all'Appaltatore un termine perentorio per l'allontanamento degli stessi dal cantiere. Qualora l'Appaltatore non provveda nel termine assegnato, la Committente procede direttamente addebitando all'Appaltatore la relativa spesa maggiorata del 20% (ventipercento) a titolo di rimborso forfetario di spese, anche generali, e costi.

L'accettazione dei materiali non può mai pregiudicare alcun diritto della Committente, ivi compreso quello di rifiutare, in qualunque tempo, ancorché posti in opera, i materiali che dovessero risultare non corrispondenti alle condizioni contrattuali.

La responsabilità dei materiali, anche se contabilizzati, resta a carico dell'Appaltatore.

Dopo il collaudo tecnico amministrativo di cui al successivo art. 44 sono dovute, in relazione ai materiali, le garanzie contrattuali e di legge per difformità, difetti e vizi.

Tutte le prove sui materiali e sulle opere finite richieste dalla Committente sono a carico dell'Appaltatore, unitamente a tutte le eventuali spese per prelievo, confezionamento e spedizione dei campioni.

33.2. Materiali ferroviari

Relativamente ai materiali attinenti alla sicurezza e regolarità dell'esercizio ferroviario, l'Appaltatore dovrà individuare i fornitori dei materiali fra quelli specificatamente qualificati da RFI S.p.A. ovvero in possesso di requisiti almeno pari a quelli necessari per la qualificazione presso RFI S.p.A. ed esibire al Direttore Lavori la relativa documentazione che attesti tale qualificazione ovvero il possesso dei requisiti.

33.3. Materiali di fornitura di Ferroviennord

Nel caso in cui il Contratto d'Appalto preveda materiali forniti da Ferrovienord, ovvero qualora tale necessità dovesse insorgere in corso d'opera, tali materiali saranno consegnati all'Appaltatore in uno o più siti a discrezione di Ferrovienord.

Sono a carico dell'Appaltatore l'eventuale movimentazione e trasporto fino ai luoghi di deposito e/o di montaggio, la distribuzione a piè d'opera e l'ordinato accatastamento dei materiali stessi; i relativi oneri si intendono compresi e compensati nell'importo dell'appalto.

La consegna dei materiali dovrà essere formalizzata con apposito verbale previsto dalle procedure interne della Committente (di seguito il “**Verbale di Consegna materiali**”).

A decorrere dalla data di sottoscrizione del predetto Verbale di Consegna materiali, l'Appaltatore assume l'obbligo di custodire adeguatamente il materiale preso in consegna, curandone l'accatastamento in maniera ordinata e salvaguardandone l'integrità qualitativa e quantitativa. L'Appaltatore risponderà a tutti gli effetti di legge, in qualità di depositario, della buona conservazione di tale materiale, assumendo a suo carico ogni rischio senza che ciò possa dar luogo, da parte sua, a richieste di compensi di qualsiasi genere.

Tutti i materiali consegnati restano di proprietà della Committente che si riserva la facoltà di eseguire, in qualunque tempo, i controlli che riterrà opportuni.

I materiali forniti da Ferrovienord che non dovessero essere messi in opera dovranno essere restituiti perfettamente integri, in data e luogo indicati da Ferrovienord, e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di sottoscrizione del Certificato di ultimazione lavori.

ART. 34. PROVE, CAMPIONATURE, COLLAUDI MATERIALI E IMPIANTI

34.1. In generale

La Committente ha la facoltà di effettuare in ogni momento prove, campionature e collaudi su materiali e impianti secondo le proprie procedure interne e con le eventuali precisazioni specifiche di cui alla documentazione progettuale.

Prove e collaudi non esonerano l'Appaltatore dalla responsabilità che esso assume circa la corretta esecuzione della fornitura dei materiali e/o il regolare funzionamento degli impianti durante il periodo di garanzia, come pure nei riguardi della perfetta costruzione e della qualità delle materie prime impiegate.

Tutte le prestazioni di personale o attrezzature in assistenza ai collaudatori ed ai tecnici incaricati dell'effettuazione delle prove e collaudi – ad esclusione delle sole prestazioni dei collaudatori – sono a cura e a carico dell'Appaltatore.

Qualora, nel corso di dette prove o collaudi, emergessero delle non conformità, la Committente ordinerà all'Appaltatore l'eliminazione delle stesse e farà successivamente ripetere le prove ed i collaudi i cui oneri sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore stesso.

Per ogni prova e collaudo verrà redatto il relativo verbale.

L'Appaltatore non potrà vantare alcuna pretesa per materiali forniti e/o posati che non abbiano completato le procedure di collaudo di cui al presente articolo.

34.2. Scheda Materiali

L'Appaltatore dovrà sottoporre al Direttore Lavori l'approvazione di tutti i materiali ed eventualmente del relativo fornitore, presentando l'apposita "*scheda materiali*" (come da schema fornito dal Direttore Lavori) almeno 15 (quindici) giorni prima del termine compatibile con la corretta esecuzione del programma lavori e coerentemente con quanto previsto dal piano degli approvvigionamenti di cui al precedente art. 32.1.

34.3. Campionature

Su richiesta della Committente, l'Appaltatore dovrà presentare i campioni dei materiali proposti che dovranno essere approvati dal Direttore Lavori.

L'Appaltatore dovrà mettere a disposizione tali campioni prima che abbia inizio la produzione, nei termini compatibili con la corretta esecuzione del programma lavori e del piano degli approvvigionamenti.

Il Direttore dei Lavori avrà a disposizione 15 (quindici) giorni per l'approvazione dei campioni.

Il numero dei campioni da mettere a disposizione sarà di volta in volta determinato in funzione delle tipologie di lavoro, opera o intervento, ad insindacabile giudizio del Direttore Lavori. Su tali campioni saranno eseguite tutte le prove tecniche ritenute opportune dal Direttore Lavori.

Tutte le spese per le campionature e per le prove (comprese anche le eventuali spese di laboratorio, di trasporto, di viaggio, ecc.) sono a carico dell'Appaltatore.

Se tali prove non dessero risultati soddisfacenti, verrà rifiutata l'intera fornitura e l'Appaltatore provvederà, a sua cura e spese, ad eseguire altre campionature fintanto che i risultati delle prove siano ritenuti soddisfacenti dalla Committente.

Tutto il materiale prelevato per le prove deve essere sostituito a cura e spese dell'Appaltatore.

L'approvazione dei materiali avviene con la sottoscrizione della "*scheda materiali*" di cui al precedente paragrafo 34.2.

La fornitura complessiva dovrà essere conforme ai campioni approvati.

34.4. Campionature di calcestruzzo

L'Appaltatore si impegna a fornire al Direttore Lavori una rosa di laboratori certificati tra i quali la stessa potrà selezionare il laboratorio a cui affidare le verifiche sui provini di calcestruzzo.

Il prelievo del calcestruzzo dovrà essere effettuato da un rappresentante incaricato del laboratorio prescelto dal Direttore Lavori.

Per tutto quanto qui non previsto, alle campionature di calcestruzzo si applica quanto sopra disciplinato al precedente paragrafo 34.3.

34.5. Approntamento al collaudo

Dopo l'approvazione da parte del Direttore Lavori del materiale di cui ai precedenti art. 34.3. e 34.4., l'Appaltatore dovrà chiedere al Direttore Lavori, nel termine compatibile con la corretta esecuzione del programma lavori, l'esecuzione del collaudo tramite il modulo di "Approntamento al Collaudo".

Il modulo di "Approntamento al Collaudo" dovrà contenere:

- ✓ norme e capitolati di riferimento per il collaudo del materiale;
- ✓ codice WBS di riferimento;
- ✓ data di approntamento materiale per il collaudo, nominativo e luogo fornitore.

Allo stesso modulo dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- ✓ copia dell'ordinativo di materiale dal quale risultino le specifiche di riferimento;
- ✓ la documentazione comprovante la qualificazione del fornitore presso la Committente o RFI S.p.A. (solo per i materiali ferroviari di cui all'art. 33.2.).

Il Direttore Lavori, volta per volta e a proprio insindacabile giudizio, comunica all'Appaltatore, entro 15 (quindici) g.n.c. dalla richiesta, se intende procedere o rinunciare all'esecuzione di tale collaudo.

Le operazioni di collaudo possono essere effettuate presso lo stabilimento o i magazzini del fornitore, presso il luogo d'impiego dei materiali o in altro luogo indicato dal Direttore Lavori.

I materiali presentati al collaudo non possono essere più sostituiti né scambiati e devono essere raggruppati in modo da essere bene individuati e facilmente ispezionabili.

L'avvenuto collaudo dei materiali ai sensi del presente paragrafo non comporta il trasferimento in proprietà alla Committente.

Il fornitore/Appaltatore è tenuto a custodire, a sua cura e sotto la sua responsabilità e senza aver diritto ad alcun compenso, i materiali collaudati prima della loro consegna alla Committente e non può, in nessun caso e per nessuna ragione, utilizzarli per l'esecuzione di contratti di fornitura diversi da quello per il quale detti materiali sono stati prodotti e collaudati.

Il mancato rispetto dei termini contrattuali causato dal prolungarsi delle attività di collaudo a causa della presenza di non conformità di materiali e apparecchiature, rimane a carico dell'Appaltatore.

Il fornitore/Appaltatore non può sollevare eccezioni al risultato delle prove di collaudo e non può, a nessun titolo, invocare l'esito positivo di prove esperite in precedenti collaudi per altre partite.

34.6. Verifiche e prove. Accesso nei locali del fornitore/Appaltatore

Il Direttore Lavori ha la facoltà di controllare e verificare in ogni fase del processo produttivo la corretta osservanza, da parte del fornitore/Appaltatore, ovvero dei subappaltatori o subcontraenti in genere, di tutte le prescrizioni contrattuali, nonché il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attività necessarie per la corretta esecuzione delle forniture di cui al Contratto d'Appalto.

I controlli e le verifiche di cui al presente paragrafo possono essere esercitate, tra l'altro, mediante:

- a) l'esame di documenti tecnici, gestionali e programmatici;
- b) le riunioni nelle fasi di progettazione, fabbricazione in officina, costruzione, montaggio, ecc.;
- c) la sorveglianza tecnica sulle attività produttive;
- d) la partecipazione a qualifiche, prove e verifiche;
- e) la partecipazione alle prove di collaudo;

f) le verifiche ispettive.

A tal fine, il Direttore Lavori ha la facoltà di accedere in ogni momento agli stabilimenti del fornitore/Appaltatore, dei subappaltatori o subcontraenti in genere, al fine di seguire le lavorazioni inerenti all'allestimento della fornitura e di svolgere tutte le verifiche ritenute necessarie per accertare la rispondenza della fornitura stessa alle prescrizioni contrattuali e alle buone regole dell'arte per ciò che riguarda la qualità dei materiali, la bontà delle lavorazioni e il buon funzionamento delle parti oggetto della fornitura.

In base alla documentazione di pianificazione della qualità presentata dall'Appaltatore, il Direttore Lavori ha la facoltà di individuare le attività al cui svolgimento intende presenziare (fasi notificanti: "N") ovvero le attività oltre le quali il fornitore non può procedere in assenza di una esplicita autorizzazione da parte del Direttore Lavori medesima (fasi vincolanti: "V").

L'Appaltatore, in ogni caso, è tenuto ad informare il Direttore Lavori dell'inizio delle predette fasi, con un preavviso di almeno quindici giorni.

Il Direttore Lavori si riserva, inoltre, la facoltà di controllare in qualunque momento l'idoneità delle procedure, dei mezzi e delle apparecchiature utilizzate dal fornitore/Appaltatore, dai suoi subappaltatori o subcontraenti in genere, per assicurare e attestare la qualità del prodotto.

Il Direttore Lavori potrà far eseguire o ripetere tutte le prove ritenute opportune, presso laboratori di proprio gradimento, i cui costi saranno a carico dell'Appaltatore.

In ogni caso, è onere dell'Appaltatore attuare, tramite il fornitore, autonome procedure di controllo e verifica, affinché sia assicurata la necessaria qualità del prodotto.

34.7. Dichiarazione di conformità

Le procedure di controllo di cui ai precedenti artt. 34.3, 34.4 e 34.5 si devono concludere con la emissione da parte del fornitore/Appaltatore della dichiarazione di conformità del

materiale, conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17050 (di seguito “**Dichiarazione di conformità**”).

La Dichiarazione di Conformità dovrà contenere:

- 1) i riferimenti del Contratto d’Appalto;
- 2) l’elenco dei materiali a cui si riferisce la dichiarazione;
- 3) le specifiche e le norme tecniche, prese a riferimento per le prove;
- 4) il riferimento preciso alla comunicazione di approntamento al collaudo;
- 5) la sottoscrizione da parte dell’Appaltatore.

La Dichiarazione di Conformità dovrà inoltre riportare gli estremi di eventuali rapporti di non conformità in esito alle verifiche e prove di cui al precedente art. 34.6, per la cui risoluzione è stato richiesto il benestare della Committente, nonché gli estremi dei certificati di origine dei materiali.

Alla Dichiarazione di Conformità dovranno essere allegate le certificazioni interne di officina/stabilimento.

34.8. Prove sugli impianti

Il Direttore Lavori ha la facoltà di eseguire prove e verifiche sugli impianti o su parti di essi, al fine di constatarne la corrispondenza al Progetto Esecutivo allegato al Contratto d’Appalto e alle norme e specifiche tecniche, nonché il corretto ed effettivo funzionamento. Per gli impianti ferroviari, la Committente effettuerà le verifiche necessarie prima della loro attivazione e messa in esercizio. A tal fine, l’Appaltatore dovrà ultimare gli impianti in tempo utile per consentire l’effettuazione di tali verifiche.

La durata delle verifiche verrà comunicata di volta in volta dalla Committente.

L’Appaltatore è quindi tenuto a comunicare l’avvenuta ultimazione degli impianti nel rispetto di tale termine.

34.9. Spese relative alle verifiche, prove e collaudi

Sono a carico del fornitore/Appaltatore tutte le spese per le verifiche, prove e collaudi ovunque eseguite, così come i materiali occorrenti per le prove distruttive o non distruttive, ovunque le stesse vengano effettuate.

ART. 35. COLLAUDO STATICO

Durante il corso dei lavori la Committente potrà far eseguire il collaudo statico delle opere in ottemperanza alle vigenti disposizioni di Legge.

La Committente potrà inoltre far eseguire all'Appaltatore tutte le verifiche, prove e constatazioni necessarie ad accertare la collaudabilità dei singoli manufatti e delle loro parti. I costi per l'effettuazione delle prove di collaudo statico, escluso il compenso per il collaudatore, sono a carico dell'Appaltatore.

ART. 36. DEPOSITO FIDUCIARIO

L'Appaltatore è tenuto alla consegna dei materiali collaudati con esito favorevole, coerentemente con la posa prevista nel cronoprogramma.

In base alla tipologia dell'appalto e/o alla natura delle forniture, la Committente può differire la data entro la quale il fornitore/Appaltatore è tenuto alla consegna dei materiali accettati.

In tale caso, i materiali vengono lasciati in deposito fiduciario al fornitore mediante la redazione di un apposito verbale controfirmato dall'Appaltatore e dal fornitore, che darà atto dell'accatastamento e dell'individuazione dei materiali.

L'eventuale costo del deposito fiduciario e delle spese di magazzinaggio saranno a carico esclusivo dell'Appaltatore.

I predetti materiali saranno contabilizzati all'Appaltatore all'atto del primo S.A.L. utile e, a scelta insindacabile della Committente, il corrispettivo potrà essere versato direttamente al fornitore, ai sensi del precedente art. 15.3.

In ogni caso, i materiali si intendono passati in proprietà della Committente all'atto del pagamento, anche nel caso di pagamento diretto ai sensi del precedente art. 15.3.

I materiali lasciati in deposito fiduciario debbono essere custoditi separatamente dai beni appartenenti all'Appaltatore/fornitore e devono essere individuati per mezzo di scritte o cartelli, recanti la dicitura «Proprietà Ferrovienord».

L'Appaltatore risponde della buona conservazione dei materiali per l'intera durata del deposito fiduciario. In caso di avarie o di perdite derivanti da smarrimenti, furti, sottrazioni o altri eventi simili, l'Appaltatore deve provvedere, a sua cura e spese, alle riparazioni necessarie per la rimessa in efficienza del materiale avariato ed alla sostituzione di quello mancante o non riparabile.

ART. 37. MATERIALI RECUPERATI NEL CORSO DEI LAVORI

I materiali ferrosi, il rame e - su indicazione del Direttore Lavori - altri eventuali materiali recuperati nel corso dei lavori sono di proprietà della Committente.

Le singole partite dei materiali recuperati devono essere pesate e/o misurate in contraddittorio tra Direttore Lavori ed Appaltatore che devono redigere un verbale di constatazione che dovrà essere controfirmato dal Responsabile del Procedimento.

I materiali così individuati devono essere tenuti in cantiere a disposizione della Committente; l'Appaltatore si impegna a trasferire tali materiali nei luoghi che verranno indicati dal Direttore Lavori con successiva comunicazione.

Tutti gli oneri derivanti dalle attività di cui al presente articolo sono compresi nell'importo contrattuale.

ART. 38. ELABORATI “AS BUILT” E CERTIFICAZIONI

L'Appaltatore si impegna a redigere e consegnare alla Committente gli elaborati “AS BUILT e CERTIFICAZIONI” di tutto l'intervento oggetto dell'Appalto secondo le indicazioni del Direttore Lavori e comunque almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'emissione dell'ultimo S.A.L. Qualora l'Appaltatore non trasmetta gli elaborati “AS BUILT e CERTIFICAZIONI” nel termine sopra indicato non verrà contabilizzato l'importo corrispondente alla voce di WBS “*Consegna Elaborati As Built e Certificazioni*” e verrà applicata la penale prevista all'art. 41.2 del presente CAL.

Gli elaborati “AS BUILT” devono essere visti dal Direttore Lavori per verifica di corrispondenza fra quanto rappresentato e quanto realizzato.

Gli elaborati dovranno essere rettificati a cura e spese dell'Appaltatore, con le eventuali rettifiche richieste dal Direttore Lavori ovvero con le eventuali modifiche e aggiornamenti intervenuti fino alla data del Certificato di ultimazione lavori e con le modifiche che venissero introdotte negli impianti anche per l'esecuzione di lavori di riparazione e completamento durante il periodo di manutenzione di cui al successivo art. 43 e fino alla data di approvazione del Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo o del Certificato di Regolare Esecuzione, il quale non potrà avere luogo se non in presenza dell'intera documentazione coerente con lo stato corrente degli impianti e delle opere.

* * *

CAPO V

ULTIMAZIONE DEI LAVORI – COLLAUDI

* * *

ART. 39. ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'Appaltatore dovrà consegnare alla Committente le opere, ultimate e perfettamente

funzionanti e funzionali allo scopo per cui sono destinate entro il termine contrattuale, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 41.1.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata per iscritto dall'Appaltatore al Direttore Lavori affinché proceda, in contraddittorio con l'Appaltatore, alle necessarie constatazioni e alla redazione del Certificato di ultimazione lavori.

Nel caso in cui i lavori non siano ultimati entro il termine contrattuale, a tale scadenza, il Direttore Lavori redige un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

Dalla data di ultimazione dei lavori, così accertata, decorre il periodo di manutenzione a carico dell'Appaltatore, previsto al successivo art. 43.

Nel caso in cui l'opera presenti mancanze di qualche dettaglio o particolare secondario, ovvero presenti vizi e/o difetti di lieve entità, che in nessun caso ne alterino la completa struttura funzionale, il Certificato di ultimazione lavori potrà prevedere l'assegnazione all'Appaltatore di un termine perentorio, non superiore a 60 (sessanta) giorni, per il completamento delle sopracitate lavorazioni e/o mancanze di piccola entità.

Il mancato rispetto di tale ulteriore termine da parte dell'Appaltatore comporta l'inefficacia del Certificato di ultimazione lavori e la necessità della redazione di un nuovo Certificato di ultimazione lavori che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopra indicate, con nuova determinazione dell'eventuale ritardo, al fine dell'applicazione delle penali.

ART. 40. SAL FINALE - CONTO FINALE - RATA DI SALDO

40.1. S.A.L. Finale

Qualora l'ultimazione dei lavori cada in una data intermedia tra le date previste per i S.A.L. al precedente art. 15, si procederà alla redazione di un S.A.L. finale.

40.2. Conto finale

In ogni caso, entro il termine di 6 (sei) mesi dalla data del Certificato di ultimazione lavori

e comunque non oltre il 30° (trentesimo) giorno precedente il termine fissato nel Contratto d'Appalto per l'effettuazione del collaudo o per la verifica della regolare esecuzione dei lavori, il Direttore Lavori compila il conto finale dei lavori (di seguito “**Conto Finale**”) e invita l'Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta) giorni.

Il Conto Finale si intende accettato dall'Appaltatore qualora quest'ultimo non lo sottoscriva entro il termine di cui al capoverso precedente, ovvero lo sottoscriva senza riserve.

40.3. Pagamento della Rata di Saldo e delle Ritenute in Garanzia

La Committente effettuerà il pagamento all'Appaltatore della Rata di Saldo e delle Ritenute in Garanzia di cui al precedente art. 15.1., dopo l'approvazione da parte della Committente del Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo o del Certificato di Regolare Esecuzione, comunque subordinatamente alla consegna delle polizze di cui al precedente art. 17.2. e all'esito positivo della verifica (i) del D.U.R.C. (ii) del D.U.R.F e (iii) del “Durc di congruità”, richiesti dalla normativa vigente, relativi all'Appaltatore ed ai suoi subappaltatori.

L'Appaltatore potrà chiedere il pagamento della Rata di Saldo dopo 90 (novanta) giorni dalla emissione del Conto Finale, a condizione che lo stesso consegni alla Committente una cauzione o una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, secondo lo schema tipo di cui al D.M. n. 31/2018, di importo pari alla Rata di Saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di approvazione del Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo o del Certificato di Regolare Esecuzione e la data in cui avviene il pagamento anticipato della Rata di Saldo. Resta esclusa la possibilità di estendere la predetta cauzione o garanzia fideiussoria all'importo delle Ritenute in Garanzia.

ART. 41. PENALI

41.1. Penali per ritardo nell'avanzamento dei lavori

Per l'inosservanza dei termini intermedi ovvero del termine di ultimazione previsti nel Contratto d'Appalto si applicherà la penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo oltre il termine di riferimento.

L'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% (diecipercento) dell'importo del Contratto d'Appalto.

In ogni caso, resta fermo il diritto della Committente al risarcimento del maggior danno.

In considerazione della rilevanza dei lavori da eseguire ovvero in ragione della loro interconnessione con altri interventi, il Contratto d'Appalto può stabilire l'entità della penale giornaliera in misura superiore a quella indicata nel presente articolo.

Il Contratto d'Appalto indica in modo specifico, in considerazione della particolare natura dei lavori, il ritardo sul termine di avanzamento dei lavori ovvero di ultimazione degli stessi oltre il quale la Committente ha la facoltà di procedere alla risoluzione di diritto del Contratto d'Appalto *ex art. 1456 Cod. Civ.* nonché *ex art. 46.2. del presente CAL.*

41.2. Penali per ritardi/inadempimenti di altra natura

L'Appaltatore incorrerà nella penale giornaliera pari allo 0,1‰ (zeovirgolaunopermille) dell'importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo nell'espletamento di ciascuna delle seguenti attività:

- mancato inizio effettivo dei lavori entro i 10 (dieci) g.n.c. dalla data del Verbale di consegna lavori, come da precedente art. 22.1,
- mancata ottemperanza a quanto prescritto negli Ordini di Servizio nei termini in questi assegnati, come da precedente art. 23.2,
- mancato rispetto dei termini di consegna dei documenti di cui al precedente art. 28.2.,
- mancata consegna degli "As Built e Certificazioni" nei termini di cui al precedente art. 38,

- mancata denuncia al Comune delle opere in conglomerato cementizio armato (ed eventuali integrazioni), nei termini di cui alla Legge 5 novembre 1971, n. 1086.

L'Appaltatore incorrerà in una penale di € 500,00# (Euro cinquecento/00) per:

- ciascuna carenza e/o inosservanza delle prescrizioni del PSC e del POS rilevata dal CSE.

L'Appaltatore incorrerà in una penale di € 100,00# (Euro cento/00) per ogni giorno di ritardo:

- nell'ottemperamento alle prescrizioni del CSE nei casi di rilevate negligenze da parte dell'Appaltatore,
- nella consegna del PdQ di cui al precedente art. 32 e delle sue successive integrazioni e/o revisioni.

L'Appaltatore incorrerà in una penale di € 200,00# (Euro duecento/00) per ogni violazione dei termini indicati al precedente art. 7.3, salvo quanto previsto per il ritardo nella trasmissione del "*Piano di emergenza, Evacuazione e Pronto Soccorso*".

L'Appaltatore incorrerà in una penale di € 500,00# (Euro cinquecento/00) per:

- ciascuna rilevata inosservanza delle prescrizioni del PSC e del POS e del CSE, ovvero per ciascun giorno di ritardo nelle comunicazioni previste in relazione alla presenza in cantiere di Enti di vigilanza previsti ai precedenti artt. 5.2 e 5.3;
- ciascuna rilevata inosservanza della normativa ambientale, come da precedente art. 6.4;
- per ogni giorno di ritardo nella trasmissione del "*Piano di emergenza, Evacuazione e Pronto Soccorso*" rispetto al termine previsto al precedente art. 7.3.

L'Appaltatore incorrerà in una penale di € 2.000,00# (Euro duecento/00) per:

- ciascuna sospensione dei lavori disposta dalla Committente nei casi di cui al precedente art. 5.3.

L'importo complessivo di tali penali non si cumula con le penali di cui al precedente paragrafo 41.1. e non potrà superare un ulteriore 10% (diecipercento) dell'importo del Contratto d'Appalto.

Resta fermo il diritto della Committente al risarcimento del maggior danno.

41.3. Disciplina generale delle penali

L'applicazione delle penali non solleva in ogni caso l'Appaltatore dall'obbligo di portare a compimento i lavori oggetto del Contratto d'Appalto.

A scelta insindacabile del Responsabile del Procedimento, tutte le penali possono essere applicate nel primo documento contabile utile ovvero in sede di Conto Finale, ai fini della relativa verifica da parte dell'organo di collaudo.

Il pagamento - da parte dell'Appaltatore - della penale nella misura quantificata in sede di Conto Finale avverrà a seguito di emissione da parte della Committente di fattura esclusa dal campo IVA ai sensi dell'art. 15 del DPR n. 633/1972 e con compensazione finanziaria con il credito dell'Appaltatore per i lavori eseguiti.

La Committente può disporre la disapplicazione delle penali di cui ai precedenti artt. 41.1 e 41.2, previa motivata istanza da parte dell'Appaltatore.

La mancata applicazione delle penali da parte della Committente non equivale ad esonero dell'Appaltatore dalla responsabilità e non fa venire meno il diritto della Committente al risarcimento dei danni provocati secondo le regole comuni.

L'applicazione delle penali per ritardi e per mancata ultimazione entro il termine prestabilito, non solleva in ogni caso l'Appaltatore dall'obbligo di portare a compimento i lavori oggetto del Contratto d'Appalto.

Resta in ogni caso salvo il diritto della Committente al risarcimento del maggior danno.

ART. 42. CONSEGNA PROVVISORIA DELL'OPERA

Dopo l'emissione del Certificato di ultimazione lavori, il Direttore dei Lavori potrà effettuare, alla data stabilita dalla Committente e alla presenza dell'Appaltatore, le ulteriori constatazioni, verifiche e prove necessarie per accertare se le opere e/o le loro singole parti siano provvisoriamente accettabili allo scopo di poter essere prese in consegna anticipatamente, con facoltà di uso.

In caso affermativo viene redatto dal Direttore dei Lavori apposito verbale, in concomitanza del quale potranno essere messi in servizio gli impianti e/o in uso le opere (di seguito il **“Verbale di consegna provvisoria”**). Tale Verbale di consegna provvisoria viene sottoscritto anche dall'Appaltatore.

L'Appaltatore non potrà pretendere alcun onere economico aggiuntivo né relativamente alla anticipata ultimazione né per quanto può discendere dai lavori di completamento delle opere residue.

Restano fermi gli obblighi di manutenzione di cui al successivo art. 43 nonché le garanzie di legge e di contratto.

ART. 43. MANUTENZIONE DELLE OPERE

Dal momento dell'emissione del Certificato ultimazione lavori l'Appaltatore dovrà effettuare la completa manutenzione delle opere ultimate sino all'approvazione del Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo ovvero del Certificato di Regolare Esecuzione da parte della Committente e comunque non oltre 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvo ritardi nello svolgimento delle operazioni di collaudo, dovuti a responsabilità dell'Appaltatore.

In tale periodo l'Appaltatore dovrà eliminare, a propria cura e spese, tutti i difetti, le manchevolezze, le deficienze e le carenze che la Committente dovesse rilevare alle strutture, agli impianti, ai meccanismi e alle apparecchiature, eseguendo i relativi interventi,

seguendo le indicazioni, le prescrizioni e la tempistica impartite dal Direttore Lavori e dagli organi di controllo e collaudo.

Delle constatate manchevolezze o difetti, o delle necessità di manutenzione di cui innanzi, la Committente darà avviso scritto all'Appaltatore, anche via fax, che dovrà provvedervi entro il termine ivi fissato; in difetto, vi provvederà la Committente stessa, recuperando la spesa dai crediti dell'Appaltatore medesimo a qualsiasi titolo si riferiscano o, in mancanza, con l'escussione della garanzia definitiva di cui al precedente art. 16.1.

A tutte le somme maturate a credito della Committente in forza di quanto sopra sarà aggiunto un importo pari al del 20% (ventiperceto) per spese generali e sarà applicata l'I.V.A. di legge.

ART. 44. COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO

44.1. Oggetto delle operazioni di collaudo

Il collaudo è diretto ad accertare che il lavoro appaltato è stato eseguito a regola d'arte, in conformità al Contratto d'Appalto, al progetto e secondo le prescrizioni tecniche stabilite dalla Committente.

Il collaudo ha, inoltre, lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste.

Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore, compresi i collaudi statici di cui al precedente art. 35.

44.2. Relazione di collaudo

Il collaudatore ovvero la commissione di collaudo pongono a confronto i dati di fatto risultanti dal processo verbale della visita o delle visite con quanto previsto dal progetto e

dai documenti contabili e redigono apposita relazione contenente le deduzioni sull'osservanza delle prescrizioni contrattuali, esponendo:

- a) se l'opera sia o meno collaudabile o certificabile,
- b) sotto quali condizioni e limitazioni, incluse specificamente quelle di cui agli artt. 16.1. e 17 del presente CAL, si possa collaudare o certificare,
- c) i provvedimenti da prendere quando non sia collaudabile o certificabile, ovvero quando siano presenti vizi o difetti,
- d) le modificazioni da introdursi nel conto finale,
- e) le proposte in ordine ai reclami che siano stati presentati da eventuali terzi danneggiati,
- f) eventuali deprezzamenti dell'opera per vizi e/o difetti,
- g) eventuali maggiori costi sostenuti per ultimare l'opera in danno dell'Appaltatore in caso di risoluzione del Contratto d'Appalto per suo inadempimento,
- h) il credito liquido finale dell'Appaltatore tenuto conto delle detrazioni di cui alle precedenti lettere f) e g).

In una relazione separata, il collaudatore ovvero la commissione di collaudo espone il proprio parere sulle riserve dell'Appaltatore, che non siano state oggetto di composizione tra le Parti.

44.3. Il certificato di collaudo tecnico-amministrativo – certificato di regolare esecuzione

Salvo diversa previsione contrattuale, il collaudo è effettuato entro il termine di un anno decorrente dalla data di emissione del Certificato di ultimazione lavori.

Le operazioni di collaudo si concludono con l'emissione del Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo.

È facoltà della Committente, per i lavori di importo inferiore a euro 1.000.000,00# (Euro un milione/00), prevedere la sostituzione del Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo con il Certificato di Regolare Esecuzione, da emettersi, entro sei mesi dalla data di emissione del Verbale di consegna provvisoria, se emesso e se relativo all'intera opera o impianto, ovvero entro sei mesi dalla data di emissione del Certificato di ultimazione lavori.

Il Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo, così come il Certificato di Regolare Esecuzione, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo solo dopo l'approvazione da parte della Committente ed in ogni caso decorsi due anni dalla emissione del certificato stesso.

Nelle more dell'approvazione del Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo o del Certificato di Regolare Esecuzione, l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per la difformità e i vizi dell'opera e alla manutenzione delle opere come da art. 43 che precede.

Per le operazioni di collaudo, la Committente nomina da uno a tre tecnici qualificati con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi.

Dalla data di emissione del Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo o del Certificato di Regolare Esecuzione decorrono le polizze previste dall'art. 17.2. che precede, nonché al successivo art. 45, oltre a quelle di legge.

44.4. Osservazioni dell'Appaltatore

Il Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo o il Certificato di Regolare Esecuzione sono comunicati, per la loro accettazione, all'Appaltatore il quale deve firmarli entro il termine di 20 giorni.

All'atto della firma, l'Appaltatore può apporre esclusivamente le riserve che siano direttamente dipendenti dalle risultanze del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Se l'Appaltatore non firma il certificato nel termine predetto o se lo sottoscrive senza riserve, il certificato stesso e le sue risultanze si intendono come da lui definitivamente accettate.

44.5. L'approvazione da parte della Committente

Il Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo o il Certificato di Regolare Esecuzione si intendono perfezionati e l'opera accettata dal Committente con l'approvazione scritta da parte di quest'ultimo.

In difetto di approvazione, il Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo o il Certificato di Regolare Esecuzione si intende comunque approvato decorsi 60 giorni dalla emissione del Certificato stesso.

L'approvazione scritta della Committente equivale ad accettazione dell'opera.

Come già previsto al precedente art. 42, l'eventuale presa in consegna provvisoria dell'opera o di una parte di essa e l'eventuale messa in esercizio della stessa non costituisce accettazione dell'opera.

ART. 45. RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

45.1. Responsabilità per danni

Fermo l'obbligo di consegna alla Committente, prima della stipula del Contratto d'Appalto, delle polizze assicurative di cui al precedente art. 17, l'Appaltatore assume ogni e più ampia ed esclusiva responsabilità per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento occorrere alle persone e alle cose dei suoi dipendenti, della Committente e suoi aventi causa, a terzi ed ai loro beni, in dipendenza e/o in connessione, diretta e/o indiretta, dell'esecuzione del Contratto d'Appalto, senza che eventuali clausole o accordi previsti in contratti di assicurazione limitino in alcun modo la sua responsabilità.

In conseguenza, l'Appaltatore si impegna a tenere sollevata e indenne la Committente da qualsiasi pretesa che al riguardo venga avanzata da terzi.

Allorché nel corso dell'esecuzione del Contratto d'Appalto, si verifichi un danno derivante, dipendente o connesso con l'esercizio o con il traffico ferroviario, l'Appaltatore è responsabile salvo che non dimostri di aver adottato ogni provvedimento, prescritto da norme, contratti o anche solo dalla normale diligenza volto ad impedire l'evento o evitare il danno e non provi che il danno non poteva in alcun modo essere da lui evitato.

Per ogni eventuale giudizio promosso da terzi nei confronti della Committente, l'Appaltatore, svolgendo a sue spese ogni opportuna azione, dovrà totalmente manlevare e tenere indenne la Committente da ogni pretesa e/o coinvolgimento in dipendenza dell'appalto e/o del mancato adempimento degli obblighi contrattuali.

L'Appaltatore si impegna inoltre a rimborsare, a semplice richiesta, tutte le somme che la Committente dovesse pagare a terzi per i giudizi sopra citati.

È facoltà della Committente ordinare all'Appaltatore di riparare, a sue cura e spese, i danni arrecati oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo di altra ditta, addebitando all'Appaltatore l'importo corrispondente anche mediante escussione della garanzia definitiva di cui al precedente art. 16.1.

A tutte le somme maturate a credito di Ferrovienord in forza di quanto sopra sarà aggiunto un importo pari al del 20% (ventiperceto) per spese generali e sarà applicata l'I.V.A. di legge.

45.2. Responsabilità per vizi, difetti e difformità delle opere

L'Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera secondo le regole del codice civile.

Qualora, nonostante ogni precedente verifica, prova, campionatura, accettazione, ecc., in sede di collaudo tecnico-amministrativo o di verifica della regolare esecuzione si riscontri

la presenza di vizi e difetti o difformità dei materiali e/o dell'opera, la Committente, tramite il Direttore Lavori, ha sempre diritto di:

- a) ordinare all'Appaltatore di eliminare, a propria cura e spese, tutti i vizi, difetti e/o difformità entro il termine che gli verrà fissato e con il minimo pregiudizio per l'esercizio delle opere e/o degli impianti;
- b) alternativamente, a propria scelta, o comunque ove l'Appaltatore non provveda nel termine ad esso assegnato di cui al punto a), di far eseguire ad altra impresa quanto necessario e opportuno per eliminare i vizi, difetti e/o difformità, addebitandone il relativo costo all'Appaltatore anche mediante escussione della garanzia definitiva di cui al precedente art. 16.1. A tutte le somme maturate a credito di Ferrovienord in forza di quanto sopra sarà aggiunto un importo pari al del 20% (ventiperceto) per spese generali e sarà applicata l'I.V.A. di legge;
- c) alternativamente, sempre a propria scelta, ridurre il corrispettivo in modo proporzionale.

In tutti i casi, resta fermo il diritto della Committente al risarcimento del maggior danno.

Il collaudatore o la commissione di collaudo nella relazione di cui al precedente art. 44.2, dovranno tenere conto degli addebiti a tale titolo a danno dell'Appaltatore.

Nel caso di vizi occulti, emersi successivamente alla chiusura delle operazioni di collaudo, ferma l'escussione delle polizze a garanzia consegnate dall'Appaltatore ai sensi del precedente art. 17.2, valgono le regole del codice civile e le garanzie di legge.

* * *

CAPO VI

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO – RISERVE –

CONTROVERSIE

* * *

ART. 46. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO

46.1. Ipotesi di risoluzione di diritto del Contratto d'Appalto di cui all'art. 108 D.

Lgs n. 50/2016

A) Ai sensi dell'art. 108, comma 2, del Codice Appalti, la Committente deve procedere alla risoluzione di diritto del Contratto d'Appalto qualora:

- nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per avere prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del Codice Appalti.

In nessun caso la risoluzione del Contratto d'Appalto per le ragioni sopra indicate potrà dare origine a pretese indennitarie o risarcitorie nei confronti della Committente.

B) La Committente ha la facoltà di risolvere il Contratto d'Appalto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Codice Appalti, con la semplice comunicazione scritta all'Appaltatore al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

- modifica sostanziale del Contratto d'Appalto che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del Codice Appalti,
- modifiche contrattuali (varianti) che superano le soglie indicate all'art. 106, comma 7, del Codice Appalti,
- l'Appaltatore si è trovato al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni per cui avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'art. 136, comma 1, del Codice Appalti,
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di

giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice Appalti,

Nei predetti casi, la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale della Committente da eseguirsi mediante lettera raccomandata al domicilio dell'Appaltatore.

C) Ferrovienord si riserva la facoltà di risolvere il Contratto d'Appalto ai sensi dell'art. 108, commi 3 e 4, del Codice Appalti, nei seguenti casi:

- grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, accertato dal Direttore Lavori con una relazione particolareggiata, corredata dai documenti necessari, contenente la stima dei lavori eseguiti regolarmente, comunicata all'Appaltatore unitamente alla contestazione degli addebiti e all'assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni;
- ritardi nell'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni di Contratto d'Appalto, per negligenza dell'Appaltatore, al di fuori di quanto previsto al capoverso precedente, accertato dal Direttore Lavori e contestato all'Appaltatore unitamente all'assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni, salvo casi di estrema urgenza, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni.

Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, ovvero scaduto il termine assegnato senza che l'Appaltatore abbia risposto ovvero abbia eseguito le prestazioni per le quali gli era stato contestato il ritardo, la committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, dichiara risolto il Contratto d'Appalto.

Resta fermo il diritto della Committente all'applicazione delle penali, alla escussione della garanzia definitiva oltre che al risarcimento del maggior danno subito.

46.2. Risoluzione di diritto del Contratto d'Appalto ex art. 1456 Cod. Civ.

Oltre ai casi sopra elencati, Ferrovienord si riserva la facoltà di risolvere di diritto il

Contratto d'Appalto, ex art. 1456 Cod. Civ., mediante semplice comunicazione scritta all'Appaltatore nei seguenti casi:

- art. 3.3, pretese di terzi sui metodi costruttivi per violazione delle norme sui brevetti,
- art. 5.4., violazioni agli obblighi di sicurezza,
- art. 6.5., violazioni alla normativa ambientale,
- art. 6.5., violazioni alla normativa sugli smaltimenti,
- art. 7.5., violazioni alla normativa a tutela dei lavoratori,
- art. 9, modifiche soggettive al di fuori delle ipotesi previste,
- art. 12, violazioni alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari,
- art. 13.1., violazioni alle disposizioni del Decreto 231, del Modello 231, del Codice Etico e della Politica Anticorruzione, nonché degli impegni assunti ai sensi del medesimo art. 13.1,
- art. 13.2., violazione degli obblighi in materia di Privacy,
- art. 20.2., mancata sostituzione del subappaltatore,
- art. 22.1. mancato inizio dei lavori entro i 45 (quarantacinque) g.n.c. dalla data del Verbale di consegna,
- art. 23.2., mancata ottemperanza a n. 3 (tre) Ordini di Servizio e/o mancata sostituzione del Direttore di Cantiere,
- art. 41.1., mancato rispetto del termine di avanzamento o ultimazione dei lavori,
- in caso di modifica delle condizioni patrimoniali dell'impresa tale da poter pregiudicare la capacità di adempiere al Contratto d'Appalto; costituirà indice della modifica delle condizioni patrimoniali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il mancato pagamento dei subappaltatori relativo al Contratto d'Appalto in essere tra Appaltatore e Committente ovvero relativo ad altri contratti eventualmente affidati allo stesso Appaltatore in ragione di distinti procedimenti di gara.

46.3. Effetti della risoluzione di diritto del Contratto d'Appalto

La risoluzione del Contratto d'Appalto obbliga l'Appaltatore ad effettuare, immediatamente o comunque non oltre il termine che gli viene assegnato dal Committente, la riconsegna dei lavori e la immissione in possesso del cantiere nello stato di fatto o di diritto in cui si trova senza poter opporre alcunché.

In caso di ritardo dell'Appaltatore rispetto al termine fissato per la riconsegna e la immissione nel possesso del cantiere, sarà applicata all'Appaltatore la penale giornaliera contrattuale, salvo il risarcimento del maggior danno.

Nella stessa lettera di risoluzione, la Committente comunica all'Appaltatore altresì il giorno per lo svolgimento delle operazioni di redazione dello Stato di consistenza dei lavori oggetto di esecuzione, nonché l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera che verranno presi in consegna dal Committente.

La verifica dello stato di consistenza delle opere realizzate, nonché della presenza di eventuali vizi e/o difetti, l'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera che verranno presi in consegna dal Committente e la relativa verbalizzazione saranno effettuati in contraddittorio con l'Appaltatore.

Nell'ipotesi in cui l'Appaltatore non si presenti nella data stabilita dal Committente, le operazioni di cui al precedente paragrafo hanno luogo con l'assistenza di due tecnici della Committente.

Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un Verbale di accertamento tecnico e contabile. Con detto verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto d'Appalto e ammesso in contabilità con quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

Il valore dei lavori eseguiti sino alla risoluzione del Contratto d'Appalto, cioè il credito

dell'Appaltatore a titolo di equivalente monetario dell'opera eseguita, sarà calcolato sulla base dei prezzi contrattuali al netto dell'utile del 10% (dieci per cento) ovvero della percentuale di utile indicata in gara.

È altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

In tutti i casi di risoluzione del Contratto d'Appalto per inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi contrattuali si procede a porre a suo carico eventuali deprezzamenti per la presenza di vizi e/o difetti nonché i costi sostenuti per ultimare l'opera in danno dell'ex Appaltatore come da successivo art. 47, da compensare con il credito dello stesso a titolo di equivalente monetario dell'opera eseguita, come sopra determinato.

La compensazione di cui al precedente capoverso verrà effettuata in sede di liquidazione finale dei lavori, se già noti gli importi, ovvero in sede di Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo o di Certificato di Regolare Esecuzione.

ART. 47. ULTIMAZIONE DEI LAVORI CONTRATTUALI A SEGUITO DELLA RISOLUZIONE

In caso di risoluzione del Contratto d'Appalto, in base allo stato di avanzamento dei lavori dell'appalto risolto, della presenza di eventuali ragioni di urgenza o convenienza della stazione appaltante, questa è libera di procedere all'interpello progressivo dei soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, ovvero di procedere ad affidamenti diretti ad altri soggetti che meglio garantiscano l'ultimazione delle opere nel termine utile.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti i maggiori oneri e spese a qualsiasi titolo sostenuti dalla Committente per la ultimazione dei lavori da parte di altra impresa.

Tutti tali maggiori oneri saranno indicati in sede di liquidazione finale dei lavori, se già noti, ovvero in sede di certificato di collaudo.

ART. 48. RECESSO

La Committente ha l'obbligo di recedere dal Contratto in presenza di informativa prefettizia interdittiva nei confronti dell'Appaltatore e in ogni ulteriore caso previsto dal Codice Antimafia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 94 di quest'ultimo, con diritto dell'Appaltatore al solo pagamento del valore delle opere già eseguite e del rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

La Committente si riserva la facoltà di recedere dal Contratto d'Appalto in qualsiasi momento, col pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali a piè d'opera accettati dal Direttore Lavori e del 10% (dieci per cento) dell'importo dei lavori non eseguiti. Il 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quindi del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

La Committente ha facoltà di acquisire le opere provvisorie, gli impianti di cantiere in tutto o in parte non asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso corrisponde all'Appaltatore un compenso per il valore delle opere e degli impianti, da determinare di comune accordo.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la Committente prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo dell'opera.

Si applica quanto disposto al precedente art. 47. in ordine alla riconsegna dei lavori e l'immissione nel possesso del cantiere.

Resta ferma la facoltà della Committente di escutere la garanzia definitiva nei casi in cui il recesso è obbligatorio ai sensi della normativa vigente.

ART. 49. RISERVE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste di qualsiasi natura e contenuto ha l'onere di iscrivere ogni volta, a pena di decadenza, una dettagliata riserva nel primo atto contabile successivo all'insorgenza dell'atto o del fatto che, a suo avviso, ha determinato il pregiudizio.

L'Appaltatore ha inoltre l'obbligo, sempre a pena di decadenza, di iscrivere o confermare le riserve anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto che, a suo avviso, ha determinato il pregiudizio.

Qualora l'esplicazione e la quantificazione delle riserve non siano possibili al momento della formulazione della stessa, l'Appaltatore firma il registro di contabilità apponendo la dicitura "con riserva" ed è poi tenuto ad esplicitare le stesse, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici) giorni, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede avere diritto e le ragioni di ciascuna domanda.

Le riserve che non sia espressamente confermate sul conto finale dall'Appaltatore, si intendono rinunciate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene che gli siano dovute, specificamente riferita al periodo oggetto di contabilizzazione.

Ove relative a fatti continuativi, le riserve devono essere aggiornate sempre con specifico riferimento al periodo oggetto di contabilizzazione, ferme le precedenti richieste.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. Le domande formulate dall'Appaltatore e volte a far valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori a quelli quantificati nelle riserve stesse.

ART. 50. TRANSAZIONE - ACCORDO BONARIO

50.1. Transazione

Tutte le controversie relative alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità, esistenza del Contratto d'Appalto o, comunque a questo connessi, e più in generale tutte le controversie relativi a diritti soggettivi derivanti dalla esecuzione del Contratto d'Appalto, possono essere risolte in via transattiva nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice civile nonché dell'art. 208 del Codice Appalti. L'accordo transattivo è redatto in forma scritta a pena di nullità.

50.2. Accordo bonario

L'Appaltatore può chiedere l'avvio della procedura di accordo bonario in corso d'opera qualora, a seguito delle proprie richieste, l'importo economico dell'appalto possa variare almeno tra il 5 (cinque) ed il 15 (quindici) per cento dell'importo contrattuale.

Dopo l'approvazione del Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo o del Certificato di Regolare Esecuzione l'Appaltatore può chiedere l'avvio della procedura indipendentemente dall'importo delle proprie richieste.

Per gli appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria il Responsabile del Procedimento può scegliere se procedere direttamente alla formulazione della proposta di accordo bonario all'Appaltatore ovvero se avvalersi della procedura di cui al successivo paragrafo.

Per gli appalti di valore pari o superiore alla soglia comunitaria, la proposta di accordo bonario viene formulata da un esperto nominato come segue (di seguito l'“**Esperto**”). Il Responsabile del Procedimento comunica all'Appaltatore l'avvio della procedura di accordo bonario e contestualmente indica una terna di nominativi tra coloro che abbiano specifica competenza in relazione all'oggetto delle riserve. Nel caso in cui, nei 10 (dieci) giorni successivi, non si raggiunga l'accordo con l'Appaltatore su nessuno dei nominativi indicati, il Responsabile del Procedimento deve richiedere alla Camera Arbitrale o

all'Ordine degli Ingegneri, in base alla natura e alle caratteristiche della controversia, l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del Contratto d'Appalto e la comunica all'Appaltatore. In caso di mancata intesa sui nominativi così indicati, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista all'Appaltatore, il Responsabile del Procedimento chiede la nomina dell'Esperto alla Camera Arbitrale o all'Ordine degli Ingegneri, in base alla natura e alle caratteristiche della controversia.

La proposta di accordo bonario è formulata dal Responsabile del Procedimento ovvero dall'Esperto, entro 90 giorni dalla nomina e deve essere inviata contemporaneamente all'Appaltatore e alla Committente.

Le parti devono esprimersi sulla Proposta di accordo Bonario entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento.

Nel caso in cui le Parti accettino la proposta, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle Parti. L'accordo bonario ha natura di transazione.

In caso di mancata accettazione della proposta, ovvero di decorso del termine di 45 (quarantacinque) giorni senza che pervenga alcuna risposta delle Parti, queste ultime saranno libere di agire per la tutela dei propri diritti. In tal caso, le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le Parti in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo bonario.

ART. 51. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per eventuali controversie, derivanti dalle interpretazioni e/o dall'esecuzione del CAL, come di tutti i documenti contrattuali e che non siano state risolte con le modalità di cui ai precedenti artt. 50.1. e 50.2., le Parti ritengono esclusivamente competente il Foro di Milano.

ALLEGATO A

Atto di designazione del Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati

tra

[...*indicare la denominazione della Società Committente*], con sede legale in Piazza le Luigi Cadorna 14 – 20123 Milano (MI), C.F. e P.IVA [...] (di seguito, per brevità, anche la “**Società**”), in persona di [...]

e

[...*indicare la denominazione della Società Appaltatrice*], con sede legale in [...],[...], C.F. e P.IVA [...] (di seguito, per brevità, anche l’ “Appaltatore”), in persona di [...]

(la Società ed il Appaltatore, congiuntamente definiti anche le “Parti”)

PREMESSO CHE:

- fra la Società e l’Appaltatore è in essere un rapporto contrattuale avente ad oggetto [...] (di seguito, anche, il “**Contratto**”);
- per l’esecuzione del Contratto, l’Appaltatore effettuerà, per conto della Società, trattamenti di dati personali che, a tal fine, sono stati messi e/o saranno messi a disposizione dalla Società;
- la Società è titolare del trattamento dei dati personali che sono stati messi e/o saranno messi a disposizione dell’Appaltatore ai fini dell’esecuzione del Contratto (di seguito, per brevità, anche il “**Titolare**”);
- l’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, per brevità, anche “**GDPR**”) prevede che qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato;
- l’Appaltatore dichiara di disporre di una struttura organizzativa idonea e sufficiente per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato.

* * * *

Ciò premesso, la Società, in qualità di Titolare del trattamento, **DESIGNA** l’Appaltatore, **CHE ACCETTA**,

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 28 del GDPR

dei dati personali di seguito identificati in base alla categoria di soggetti interessati e/o alle finalità del trattamento (di seguito, per brevità, anche il “**Responsabile**”). In relazione alla presente designazione dell’Appaltatore quale Responsabile, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO

QUANTO SEGUE

1. Oggetto

Il presente contratto di designazione (di seguito, per brevità, l' "Atto") vincola il Responsabile al rispetto di tutto quanto ivi indicato.

La materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento sono indicati nell'Allegato al presente Atto (di seguito, per brevità, l' "Allegato"). L'Allegato forma parte integrante e sostanziale del presente Atto.

2. Obblighi del Responsabile

Il trattamento dei dati dovrà essere svolto dal Responsabile unicamente ai fini dell'esecuzione del Contratto ed, in particolare, per il perseguimento delle finalità indicate in Allegato.

Il Responsabile non dovrà comunicare a terzi e/o diffondere i dati personali oggetto di trattamento e non potrà utilizzarli - né per conto del Titolare, né autonomamente - per finalità diverse da quelle sopra indicate per tutta la vigenza del Contratto, nonché, anche successivamente, senza limiti di tempo.

Nello svolgimento delle operazioni di trattamento, il Responsabile dovrà compiere e garantire, con la massima autonomia organizzativa, tutto quanto si renderà necessario ai fini del rispetto e della corretta applicazione della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (ivi compresi i provvedimenti e/o gli ordini del Garante per la protezione dei dati personali), nonché delle eventuali emanande disposizioni integrative e/o modificative.

In particolare, il Responsabile:

- a) dovrà trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile informerà il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- b) dovrà designare per iscritto le persone autorizzate al trattamento dei dati personali e garantire che le stesse si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- c) dovrà adottare tutte le misure di sicurezza richieste ai sensi dell'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e, comunque, di tutte quelle necessarie al fine di prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità sopra menzionate. Il Responsabile dovrà, tra le altre, se del caso, adottare le misure di sicurezza di seguito indicate: a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali; b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
- d) potrà ricorrere ad un altro responsabile solo previa autorizzazione scritta, specifica del Titolare del trattamento, da rilasciarsi, di volta in volta, su richiesta scritta del Responsabile. Qualora il Responsabile ricorra a un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento, su tale altro Responsabile del trattamento saranno imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il Titolare del trattamento e il Responsabile (e, comunque, quelli di

- cui all'art. 28 del GDPR, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR). Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile conserverà nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile;
- e) dovrà, tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati;
 - f) dovrà assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR e, comunque, di tutti quelli relativi alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile;
 - g) dovrà, dietro richiesta del Titolare, cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo gli obblighi di conservazione eventualmente previsti da leggi comunitarie e/o dello Stato;
 - h) dovrà mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. A tal riguardo, il Responsabile dovrà informare immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, una istruzione violi la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
 - i) dovrà conservare direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza (e comunicare al Titolare in caso di richiesta da parte di quest'ultimo), gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema (ed, in particolare, nome, cognome, funzione o area organizzativa di appartenenza), secondo quanto espressamente previsto dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008, come modificato ed integrato dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 25 giugno 2009;
 - j) dovrà verificare, con cadenza almeno annuale, l'operato degli amministratori di sistema in modo da accertarne la rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza riguardanti i trattamenti di dati personali previste dalle vigenti disposizioni di legge e/o regolamentari ed adottare i più opportuni provvedimenti nei confronti degli amministratori di sistema al fine di garantire tale rispondenza;

3. Comunicazione di eventuali violazioni di dati personali

Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 2, lett. f), il Responsabile ha l'obbligo di comunicare al Titolare ogni violazione di dati personali di cui sia venuto a conoscenza senza ingiustificato ritardo e, comunque, non oltre 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, unitamente a tutte le informazioni rilevanti per la documentazione ed il report della violazione, ovvero:

- la descrizione della natura della violazione della sicurezza dei dati personali, ivi compresi le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché compresi le categorie e il numero approssimativo di registrazione di dati personali in questione;
- la descrizione delle probabili conseguenze delle violazioni dei dati personali;
- la descrizione delle misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

4. Collaborazione nella Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati

Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 2, lett. f), il Responsabile si impegna, ad informare immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, sia necessaria, prima di procedere al trattamento, una valutazione di impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali.

Inoltre, su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna a collaborare con quest'ultimo per consentire il corretto svolgimento di una valutazione d'impatto di cui all'art. 35 del GDPR nei casi previsti dallo stesso GDPR o se comunque ritenuta opportuna dal Titolare, in particolare contribuendo ad individuare e implementare le misure previste per affrontare i rischi, includendo le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al GDPR, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione.

5. Rapporti con le autorità

Su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna a collaborare nei rapporti con le autorità; in particolare si impegna a fornire celermente ogni informazione necessaria per l'effettuazione degli adempimenti nei confronti del Garante per la Protezione dei Dati Personali o di altre Autorità Pubbliche, nazionali o dell'Unione Europea.

6. Garanzie e Responsabilità

Il Responsabile garantisce l'idoneità della propria struttura organizzativa, anche con riferimento all'esperienza, capacità ed affidabilità dei soggetti che la compongono, all'effettuazione delle operazioni di trattamento dei dati nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese quelle attinenti alla sicurezza dei dati stessi.

Il Responsabile sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni arrecati al Titolare e/o ai terzi interessati a causa di trattamenti illeciti, della mancata o negligente esecuzione dei compiti affidatigli, del mancato rispetto degli obblighi di cui al presente atto di designazione e/o, comunque, delle istruzioni ricevute.

In ogni caso, il Responsabile si obbliga a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsivoglia responsabilità per i danni subiti dai terzi interessati a causa e/o per effetto delle operazioni di trattamento dei dati personali da esso eseguite.

7. Effetti della designazione e diritto di recesso

Il presente Atto di designazione cesserà di produrre i propri effetti in caso di cessazione - per qualunque causa - degli effetti del Contratto a decorrere dalla data di tale cessazione.

Il Titolare del trattamento avrà facoltà di recedere dal presente Atto in qualsiasi momento e con effetto immediato, senza che perciò nulla sia dovuto al Responsabile. Il Titolare avrà inoltre in qualsiasi momento facoltà di modificare, escludere e/o revocare, anche parzialmente, le modalità e/o le finalità del trattamento cui il Responsabile sia stato preposto.

8. Gratuità

La presente designazione e il relativo incarico sono a titolo gratuito.

Allegato c.s.

Per conto del Titolare del trattamento

Nome Cognome:

Qualifica/potere di firma:

Luogo, data _____

Firma _____

Per conto del Responsabile del trattamento nominato

Nome Cognome:

Qualifica/potere di firma:

Luogo, data _____

Firma _____

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 Cod. Civ., l'Appaltatore approva specificamente gli articoli 6 (Garanzie e Responsabilità), 7 (Effetti della designazione e diritto di recesso) ed 8 (Gratuità).

Luogo, data _____

Firma _____

ALLEGATO

Materia disciplinata	[...]
Durata del trattamento	[...]
Natura e finalità del trattamento	[...]
Tipo di dati personali	[...]
Categorie di interessati	[...]
Obblighi e diritti del Titolare	[...]